STORIA

AMMINISTRAZIONE ROMANA

Pasquale GALLO

Il bilancio deve essere equilibrato, il tesoro ripianato, il debito pubblico ridotto, l'arroganza della burocrazia moderata e controllata, e l'assistenza alle nazioni estere tagliata, per far sì che Roma non vada in bancarotta.

(Cicerone)

Premessa

Nel leggere della storia di Roma mi sono sempre chiesto cosa cosa c'era oltre la sequenza di date battaglie e conquiste: certamente una civiltà ed una società che, per quei tempi tempi, era ben strutturata ed organizzata.

Il presente scritto, attinto da *Roman pubblic life* del Dott. James Henry Greenidge – Londra 1901, realizzato con l'aiuto dell'IA, cerca di esporre l'organizzazione dell'amministrazione di Roma.

Si chiede venia per errori ed omissioni e per la frammentaria esposizione dell'argomento che merita una ben altra presentazione.

Gennaio 2026

PG

ROMAN PUBLIC LIFE

BY

A. H. J. GREENIDGE, M.A.

LECTURER AND LATE FELLOW OF HERTFORD COLLEGE, AND
LECTURER IN ANCIENT HISTORY AT BRASENOSE COLLEGE, OXFORD

London
MACMILLAN AND CO., LIMITED
NEW YORK: THE MACMILLAN COMPANY
1901

DOMINICAN C
LIBRARY
SAN

La Costituzione della Roma Primitiva

La società romana primitiva era nettamente divisa tra **Patrizi**, l'élite originaria che deteneva il monopolio dei diritti politici e religiosi, e **Plebei**, una massa eterogenea composta da clienti, immigrati indipendenti e discendenti di schiavi liberati. La struttura sociale fondamentale era radicata nella **gens** (il clan) e nella **familia**, quest'ultima dominata dal potere assoluto del *paterfamilias* attraverso l'istituto della *patria potestas*.

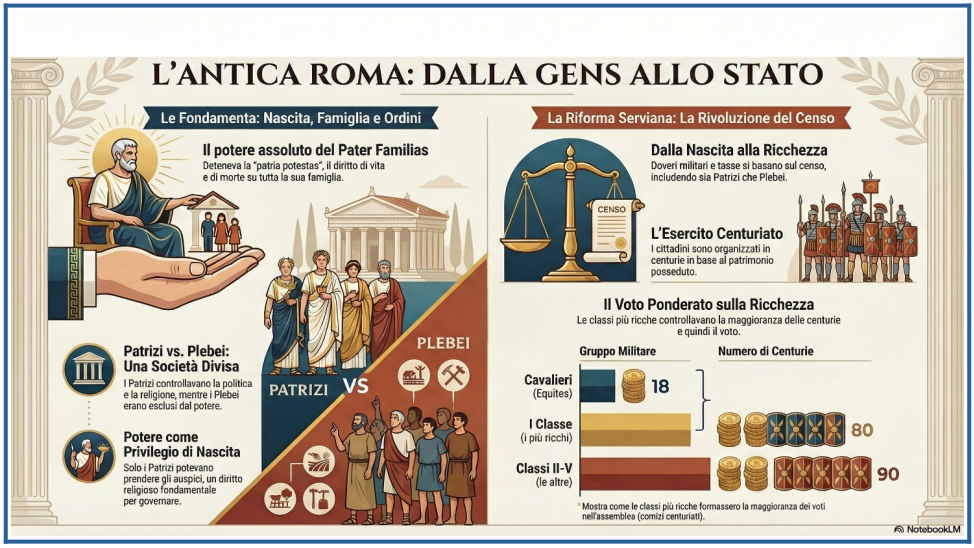

Il governo era monarchico, con un **Rex** che deteneva il supremo potere esecutivo, militare e giudiziario (*imperium*). Sebbene legalmente illimitato, il potere del re era vincolato dalla consuetudine (*mos majorum*) e dalla necessità di consultare il Senato, il suo consiglio di *patres*. La successione al trono non era ereditaria né puramente elettiva, ma si basava principalmente sulla nomina da parte del predecessore, con l'istituto dell'interregno che fungeva da meccanismo di riserva in caso di vacanza del potere.

La **Costituzione Serviana** rappresenta una riforma cruciale, che ha riorganizzato l'intero corpo civico non più su base gentilizia, ma su base timocratica (ricchezza) e territoriale. Attraverso il *census*, i cittadini furono divisi in **classi** e **centurie** per scopi militari e fiscali. Questa nuova assemblea dell'esercito, i *comitia centuriata*, pur nascendo con funzioni militari, usurpò progressivamente le prerogative politiche della vecchia assemblea patrizia, i *comitia curiata*, ponendo le fondamenta strutturali per la futura Repubblica. La monarchia cadde non per un processo costituzionale, ma per una rivoluzione contro l'abuso di potere, segnando la fine di un'era e l'inizio di una nuova fase politica.

La Crescita della Città

Dalle Unità Tribali allo Stato-Città

L'organizzazione politica più primitiva dei popoli italici era il *pagus*, un'unità tribale composta da villaggi (*vici*) dediti all'agricoltura e alla pastorizia. Al centro di questo distretto sorgeva una roccaforte (*arx* o *castellum*) per la difesa comune. L'evoluzione verso una struttura statale più complessa fu guidata da tre fattori principali:

1. **Santuari Comuni:** La condivisione di un luogo di culto favorì una prima forma di unione.
2. **Mercati Comuni:** La necessità di risolvere le dispute commerciali portò all'emergere di arbitri, precursori della magistratura.
3. **Necessità Militari:** La difesa e l'aggressione richiesero un potere centralizzato e organizzato, l'*imperium*, che trasformò il ruolo del re da sommo sacerdote a comandante militare (*praetor* o *dictator*).

L'Espansione di Roma

La città di Roma, al momento in cui la tradizione e l'archeologia ce la presentano, aveva già raggiunto questo stadio di sviluppo. La sua crescita avvenne per fasi successive di aggregazione:

- **Roma Quadrata:** Il nucleo originario, la cinta muraria del Palatino.
- **La Città dei Sette Colli (*Septimontium*):** Una fase successiva che unì sette alture, probabilmente siti di villaggi un tempo indipendenti, sotto un potere centrale. Questa aggregazione distingueva i *montani* (abitanti delle alture) dai *pagani* (abitanti delle zone pianeggianti).
- **La Roma delle Quattro Regioni:** Un'ulteriore espansione che incluse i colli Celio, Quirinale e Viminale, e trasformò il Campidoglio nella principale roccaforte e sede dei templi più importanti.
- **La Roma Serviana:** L'ultima grande espansione monarchica, che incluse l'Esquilino e l'Aventino, estendendosi fino alla riva del Tevere e definendo la cinta muraria della Roma repubblicana.

Composizione Etnica e Influenze Esterne

La tradizione antica ipotizzava un'origine etnica mista per le tre tribù originarie: i **Ties** (Sabini), i **Ramnes** (Romani) e i **Luceres** (Latini o Etruschi). Tuttavia, il testo suggerisce che, nonostante le evidenti influenze esterne, la popolazione primitiva fosse in gran parte di tipo latino. Roma adottò elementi da culture più sviluppate:

- **Grecia:** L'alfabeto calcidico, divinità come Ercole, Castore e Polluce, e modelli per l'organizzazione tattica (la falange).
- **Etruria:** La dinastia che governò alla fine del periodo monarchico, le insegne regie, le raffinatezze dell'augurio e la forza dei collegi religiosi.

Nonostante questi debiti, la struttura politica e il diritto pubblico romano (i diritti dei cittadini, il potere dei magistrati) appaiono come un'evoluzione autonoma, distinta dai modelli greci.

Gli Elementi della Popolazione: Patrizi, Plebei e Clienti

La popolazione libera della Roma arcaica era composta da due ordini distinti: Patrizi e Plebei.

L'Origine della Distinzione

- **Patrizi:** Considerati gli uomini "nati liberi" (*ingenui*), coloro che potevano indicare un padre (*pater*) e diventare a loro volta capifamiglia con pieni diritti. La loro superiorità derivava probabilmente da un insediamento più antico e dalla prodezza militare. Essi detenevano il monopolio del pieno status di cittadino: potevano possedere proprietà, agire in giudizio e avevano doveri e privilegi pubblici esclusivi, come servire a cavallo e acclamare un re o ratificare una legge.
- **Plebei:** Derivato dalla radice *pleo* (riempire), il termine indicava la "moltitudine" della popolazione.

L'Istituzione della Clientela

La clientela era un'antica istituzione italica basata su un legame di vassallaggio volontario. Il **cliente** non possedeva una personalità giuridica propria e dipendeva dal suo **patrono** (*patronus*) per la rappresentanza legale. Le origini dei clienti erano varie:

- Stranieri (*hostis*) senza trattati con Roma.
- Abitanti di città conquistate deportati a Roma.
- Discendenti di schiavi liberati (*manomessi*).

Le obbligazioni reciproche erano vincolanti e sanzionate religiosamente:

Obblighi del Patrono	***Obblighi del Cliente***
Interpretare la legge per il cliente.	Contribuire alla dote della figlia del patrono.
Difendere il cliente nelle cause legali.	Pagare il riscatto in caso di cattura del patrono.
Rappresentare il cliente come attore.	Coprire le multe o le spese legali del patrono.

La violazione di questi doveri da parte del cliente era considerata tradimento (*perduellio*), e la frode del patrono verso il cliente era condannata dagli dei infernali.

Le Origini Diverse della Plebe

Non tutti i Plebei originavano dalla clientela. Un immigrato proveniente da una città che aveva il *jus commercii* (diritto di commercio e di agire in giudizio) e il *jus exulandi* (diritto di esilio volontario) con Roma poteva diventare cittadino romano senza bisogno di un patrono, acquisendo così uno status di piena libertà nel diritto privato.

Mobilità Sociale e Status

Sebbene un profondo divario separasse i due ordini, evidenziato dal divieto di matrimonio (*conubium*) tra Patrizi e Plebei (attestato al tempo delle Dodici Tavole), la mobilità era possibile:

- Un'intera *gens* poteva essere ammessa al patriziato attraverso un voto dei Patrizi stessi (*cooptatio*).
- Un patrizio poteva passare alla plebe (*transitio ad plebem*) tramite un atto dell'assemblea plebea o attraverso l'adozione in una famiglia plebea.

L'Organizzazione Familiare Romana

La *Gens* (il Clan)

La *gens* era un insieme di individui che si presumeva discendessero da un antenato comune. Originariamente, le *gentes* erano esclusivamente patrizie.

- **Appartenenza:** I membri di un clan erano *agnati* (se la discendenza era tracciabile) o *gentiles* (se la discendenza era solo presunta). Una famiglia plebea non poteva formare una *gens* se portava lo stesso nome di una *gens* patrizia, poiché si

presumeva un'origine clientelare. Tuttavia, esistevano *gentes* plebee che non avevano tale legame.

- **Diritti e Funzioni:**
  - **Diritto di Eredità:** In assenza di eredi diretti (*sui heredes*) e agnati prossimi, l'eredità spettava ai *gentiles*.
  - **Culto Comune:** I membri condividevano riti religiosi specifici (*sacra gentilicia*), la cui continuità era di fondamentale importanza.
  - **Proprietà Comune:** Sebbene la tradizione non parli esplicitamente di proprietà terriera della *gens*, alcuni indizi (come il diritto di successione) suggeriscono che potesse essere una forma di possesso arcaica.
  - **Rapporto con lo Stato:** La tradizione collega il numero delle *gentes* (300) a quello dei Senatori, suggerendo che i re tendessero a scegliere un rappresentante per ogni clan patrizio nel loro consiglio.

La *Familia* e la *Patria Potestas*

La *familia* era l'insieme dei membri di un nucleo domestico sotto un capo comune, il *paterfamilias*, l'unico a possedere pieni diritti legali.

- **La *Patria Potestas*:** Era il potere assoluto e perpetuo del *paterfamilias* su tutti i membri della famiglia: figli, discendenti, moglie (se sposata *in manu*) e mogli dei figli. Questo potere, legalmente indistinto da quello sullo schiavo (*dominica potestas*), includeva:
    - **Diritto di Proprietà:** Tutto ciò che i figli acquisivano apparteneva al padre. Il *peculium* era una concessione revocabile.
    - **Responsabilità per i Torti:** Il padre poteva risarcire il danno causato da un figlio o consegnare il colpevole (*noxae deditio*).
    - **Diritto di Vendita:** Un figlio poteva essere venduto. Le Dodici Tavole limitarono questo potere, stabilendo che una triplice vendita liberava il figlio dalla *potestas*.
    - **Diritto di Vita e di Morte (*Jus Vitae Necisque*):** Il padre poteva punire un figlio con la morte per crimini pubblici o per disonore familiare.

Limiti alla *Patria Potestas*

Nonostante la sua durezza legale, la *patria potestas* era mitigata da diversi fattori:

- **Vincoli Morali:** Forti legami familiari e la percezione del padre come un fiduciario del patrimonio familiare.

- **Consuetudine (*Mos Majorum*):** L'obbligo di consultare un consiglio di parenti (*consilium domesticum*) prima di prendere decisioni estreme.
- **Legge Religiosa (*Fas*):** Sanzioni divine per abusi come la vendita della moglie.
- **Diritto Pubblico (*Jus Publicum*):** La *potestas* non poteva interferire con i doveri pubblici del figlio, come votare o ricoprire una magistratura.

La Disposizione della Proprietà e il Testamento

In origine, la successione intestata era la norma. La proprietà passava agli eredi diretti (*sui heredes*), poi agli agnati e infine ai *gentiles*. Il testamento era un'eccezione e richiedeva un atto pubblico.

- ***Testamentum Comitiis Calatis*:** Forma patrizia, realizzata davanti ai *comitia curiata*.
- ***Testamentum in Procinctu*:** Testamento militare, fatto dall'esercito schierato.
- ***Testamentum per Aes et Libram*:** Forma plebea, basata su una vendita fittizia (*mancipatio*) del patrimonio a un fiduciario (*familiae emptor*). Con le Dodici Tavole, questa divenne la forma normale di testamento, garantendo un'assoluta libertà di disposizione dei propri beni.

I Cittadini e le Suddivisioni Politiche dello Stato

Il corpo civico era il *populus Romanus Quiritium*. I diritti dei cittadini (*cives*) erano distribuiti in modo diseguale.

Tipo di Diritto	***Descrizione***	***Detentori***
Diritti Privati		
Commercium	Capacità di acquisire e trasferire proprietà e di agire in giudizio.	Patrizi e Plebei liberi.
Conubium	Diritto di contrarre un matrimonio legalmente valido, ma solo all'interno del proprio ordine.	Patrizi e Plebei liberi (separatamente).
Diritti Pubblici		
Voto e cariche	Diritto di partecipare alla vita politica attiva.	Esclusivamente Patrizi.
Jus Auspiciorum	Diritto di interrogare la volontà degli dei per questioni pubbliche.	Esclusivamente Patrizi.

Il *Jus Auspiciorum*

Questo non era un atto di profezia, ma un modo per testare la correttezza di una decisione umana già presa. Gli dei offrivano approvazione o un avvertimento, non istruzioni. Questo approccio subordinava l'elemento teocratico a quello laico, preservando la libertà della ragione umana. Il diritto di prendere gli auspici era detenuto dai magistrati patrizi per lo stato (*auspicia publica*) e da ogni patrizio per le proprie questioni private (*auspicia privata*).

Le Suddivisioni Politiche

- **Tribù Gentilizie:** Le tre tribù originarie (*Tities*, *Ramnes*, *Luceres*) costituivano la base per la leva militare e la tassazione. L'esercito (*legio*) era composto da 3000 fanti (*milites*) e 300 cavalieri (*celeres*), 1000 e 100 per ogni tribù.
- **Le Curie:** Vi erano 30 curie, 10 per ogni tribù. Erano associazioni politiche e religiose, originariamente su base locale ma divenute ereditarie.
- **I *Comitia Curiata*:** Era l'assemblea popolare primitiva, composta esclusivamente da Patrizi. Votava per curia e le sue funzioni includevano:
    - Giurisdizione su appelli capitali.
    - Ratifica del potere del re (*lex curiata*).
    - Approvazione di leggi (*leges*).

La Costituzione Monarchica

Il *Rex* e l'Imperium

Il capo dello stato era il *rex*, un titolo che indicava il suo ruolo di "regolatore" di tutte le questioni umane e divine. Deteneva il potere supremo (*imperium*), che combinava la massima autorità militare e civile. I suoi titoli riflettevano le sue diverse funzioni: *judex* (giudice), *praetor* (comandante), *dictator*. Il suo status era evidenziato da insegne come i 12 littori, la toga purpurea, lo scettro e il trono.

La Successione al Trono

La monarchia non era ereditaria. La teoria prevalente nel testo è quella della **nomina da parte del re predecessore**. In caso di morte improvvisa del re senza un successore designato, si ricorreva all'**interregno**:

1. Gli auspici "tornavano ai *patres*" (il Senato).
2. Il Senato nominava una successione di *interreges*.
3. Un *interrex* proponeva il nuovo re.

L'ascesa al trono richiedeva due atti formali di ratifica:

- ***Auctoritas Patrum*:** La sanzione consultiva del Senato.

- ***Lex Curiata*:** L'acclamazione di fedeltà da parte dei *comitia curiata*.

Poteri e Funzioni del Re

- **Capo Religioso:** Il re era il primo sacerdote della comunità, supervisore di tutti i riti e interprete della legge divina (*fas*). Nominava i sacerdoti, controllava i culti e gestiva il diritto internazionale attraverso il collegio dei *Fetiales*. Esercitava una giurisdizione religiosa su crimini considerati peccati, che potevano essere puniti con l'espiazione (*piaculum*) o la consacrazione del colpevole agli dei (*consecratio capitis*).
- **Capo Militare e Civile:** Come detentore dell'*imperium*, il re era comandante supremo dell'esercito, gestiva la politica estera, dichiarava guerra (con consultazione del Senato e del popolo) e faceva trattati. Disponeva del bottino di guerra e delle terre conquistate.
- **Giudice Supremo:** Era la fonte del diritto (*jus*). Giudicava personalmente le cause più importanti, assistito da un consiglio. Poteva delegare l'istruzione di casi criminali a ufficiali specializzati (*duumviri perduellionis*, *quaestores parricidii*). Nelle cause civili, è probabile che stabilisse il principio di diritto (*jus*) e affidasse la decisione sul fatto a un

giudice privato (*judex privatus*). L'appello al popolo (*provocatio*) esisteva, ma probabilmente come concessione del re piuttosto che come diritto acquisito.

-

La Riforma Serviana: Una Trasformazione Militare e Politica

In un periodo avanzato della monarchia, fu introdotta una riforma attribuita a Servio Tullio, che alterò radicalmente la struttura dello stato.

Scopo e Principi

L'obiettivo primario non era concedere diritti politici, ma **imporre doveri militari e fiscali** alla Plebe, che era cresciuta in ricchezza e numero. Per fare ciò, era necessario riconoscere e garantire i loro diritti di proprietà, in particolare sulla terra.

L'Ordinamento Centuriato

La riforma si basava su una nuova organizzazione del popolo, non più per nascita, ma per ricchezza e residenza.

- **Le Tribù Territoriali:** Le vecchie tribù gentilizie furono sostituite da nuove tribù basate sulla località di residenza. Questo permise di includere Patrizi e Plebei in un unico quadro amministrativo.
- **Il Censimento (*Census*):** Fu introdotto un censimento per registrare i cittadini e la loro ricchezza. La valutazione non era basata sulla moneta, ma sui beni fondamentali (*res mancipi*: terra, bestiame, schiavi).
- **Le Classi e le Centurie:** I cittadini furono divisi in base alla ricchezza in 5 classi di fanteria. Ogni classe era suddivisa in *juniores* (18-45 anni, forza combattente) e *seniores* (45-60 anni, difesa territoriale). L'unità militare di base era la **centuria**. La prima classe, la più ricca, comprendeva 80 centurie, quasi quanto le altre quattro classi messe insieme (90 centurie), garantendole un peso preponderante.
- **La Cavalleria (*Equites*):** Comprendeva 18 centurie. Le 6 centurie patrizie originali (*sex suffragia*) furono mantenute e affiancate da 12 nuove centurie composte dai cittadini più ricchi, indipendentemente dall'ordine.

Conseguenze Politiche e Caduta della Monarchia

Questa organizzazione, nata per scopi militari, si trasformò inevitabilmente in un'assemblea politica: i **comitia centuriata**.

• **Trasferimento di Potere:** L'assemblea dell'esercito iniziò a svolgere funzioni che prima erano dei *comitia curiata*: ratificare le cariche, votare sulla guerra e giudicare gli appelli capitali. Questo rappresentò un trasferimento di sovranità dai soli Patrizi all'intero corpo civico organizzato militarmente.

• **La Caduta della Monarchia:** Il regno finì con la cacciata di Tarquinio il Superbo. La tradizione la descrive come una reazione a un abuso di potere tirannico che aveva violato le consuetudini costituzionali. La rivoluzione non fu un processo legale, ma un rovesciamento violento che pose fine al potere regio e aprì la strada alla Repubblica.

Costituzione Repubblicana Romana

La costituzione della Repubblica Romana dal suo inizio nel 509 a.C. si evolve sino alla parificazione tra patrizi e plebei con la *Lex Hortensia* del 287 a.C.

Il periodo è caratterizzato da una transizione dalla monarchia a una magistratura duale e annuale, il consolato, inizialmente dotata di un potere quasi regale (*imperium*).

Le prime limitazioni a questo potere includono il principio di collegialità e l'introduzione della *provocatio ad populum* (appello al popolo), che distingueva l'autorità civile (*domi*) da quella militare (*militiae*).

Il motore principale dello sviluppo costituzionale fu il "Conflitto degli Ordini", una lotta prolungata della plebe per ottenere protezione legale e uguaglianza politica.

Le rivendicazioni plebee, nate da gravi problemi sociali come l'indebitamento (*nexum*) e l'accesso iniquo alla terra pubblica (*ager publicus*), portarono alla prima secessione (494 a.C.) e alla creazione di magistrature plebee rivoluzionarie: i tribuni e gli edili.

I tribuni, protetti dalla loro inviolabilità (*sacrosanctitas*), esercitavano un potente diritto di veto (*intercessio*) contro gli atti dei magistrati patrizi.

Le tappe fondamentali di questa lotta includono la codificazione del diritto nelle XII Tavole (451-449 a.C.), che limitò l'arbitrio giudiziario, e l'approvazione delle Leggi Valerie Orazie (449 a.C.), che rafforzarono la *provocatio* e diedero un primo riconoscimento legale alle risoluzioni della plebe (*plebiscita*).

La svolta decisiva avvenne con le Leggi Licinie Sestie (367 a.C.), che garantirono alla plebe l'accesso al consolato, aprendo di fatto la strada a tutte le altre magistrature (dittatura, censura, pretura) e ai collegi sacerdotali.

Il processo si concluse con la *Lex Hortensia* (287 a.C.), che equiparò definitivamente i *plebiscita* alle leggi (*leges*), sancendo la piena sovranità legislativa dell'assemblea della plebe.

Questo lungo conflitto non portò a una democrazia nel senso moderno, ma alla formazione di una nuova aristocrazia patrizio-plebea, la *nobilitas*, definita dalla detenzione di magistrature curuli e simboleggiata dal *jus imaginum*.

Sebbene le distinzioni formali tra gli ordini rimanessero, il potere politico e religioso era ormai condiviso, con l'elemento plebeo che deteneva una posizione di forza consolidata.

Dalla Monarchia alla Repubblica (509 a.C.)

La caduta della monarchia portò all'istituzione di una nuova forma di governo basata sulla limitazione del potere supremo attraverso l'annualità e la collegialità della carica.

1.1. I Magistrati Supremi: I Consoli

- **Creazione e Poteri:** Al vertice dello stato furono posti due magistrati, armati dell'*imperium*, che univa il comando militare e la giurisdizione. I loro titoli iniziali erano *praetores* e *judices*.
- **Principi Fondamentali:**
    - **Annualità:** La carica durava un solo anno, dopo il quale i poteri venivano trasmessi a due successori.
    - **Collegialità:** I due magistrati avevano sfere di competenza identiche. Il dissenso di un magistrato annullava l'azione del suo collega, prevenendo l'abuso di potere. L'importanza di questo principio portò all'adozione del titolo *consules* ("coloro che danzano insieme").
- **Processo Elettorale:** La nomina dei successori da parte dei magistrati uscenti non era definitiva. Doveva essere ratificata dai comizi centuriati del popolo. Questo introdusse la pratica dell'elezione diretta, sebbene rimanesse una forma

di avanzamento della precedente ratifica di una nomina. L'elezione necessitava ancora dell'approvazione formale della *lex curiata* e della *patrum auctoritas*.

1.2. Limiti al Potere Consolare: La *Provocatio ad Populum*

- **La Lex Valeria (509 a.C.):** Promulgata da P. Valerio, questa legge concesse ai cittadini romani il diritto di appello (*provocatio*) al popolo riunito nei comizi centuriati contro ogni sentenza capitale emessa da un magistrato.
- **Distinzione dell'Imperium:** Questa legge creò una distinzione fondamentale tra:
    - ***Imperium domi*** (in patria): Esercitato all'interno del confine sacro della città (*pomerium*), dove il diritto di appello limitava la giurisdizione del console. Qui, le asce venivano rimosse dai fasci littori.
    - ***Imperium militiae*** (in guerra): Esercitato al di fuori del confine cittadino (successivamente esteso al primo miglio), dove la giurisdizione militare del console rimaneva assoluta e senza appello.

1.3. Magistrature Ausiliarie: Questori e Senato

- **I Questori:** I consoli erano assistiti da due questori nominati annualmente. Sebbene la loro sfera di competenza fosse inizialmente illimitata, emersero due dipartimenti principali:

- **Giurisdizione Criminale:** Come *quaestores parricidii*, agivano come delegati dei magistrati supremi nelle inchieste criminali.
- **Finanza:** Come *quaestores aerarii*, erano i custodi del tesoro di stato (*aerarium*), istituito secondo la tradizione da Valerio Publicola. Inizialmente nominati dai consoli, la loro elezione fu trasferita ai comizi tributi intorno al 449 a.C.

- **Il Senato:** I consoli mantenevano il potere, ereditato dai re, di nominare i membri del Senato. Tuttavia, la breve durata della loro carica e la presenza di un collega limitavano la possibilità di scelte arbitrarie. Il Senato rimase una roccaforte patrizia, con le importanti prerogative dell'***interregnum*** (la gestione del potere in assenza di consoli) e della ***patrum auctoritas*** (il consenso formale richiesto per la validità di leggi ed elezioni).

1.4. La Dittatura: Una Magistratura d'Emergenza

- **Istituzione (501 a.C.):** In risposta a una grave minaccia militare, fu introdotta la figura del dittatore (*magister populi*). Nominato da un console, deteneva il pieno *imperium* regale.
- **Caratteristiche:**
  - **Durata Massima:** La carica non poteva superare i sei mesi.

- **Potere Assoluto:** Esercitava una giurisdizione militare senza appello sia dentro che fuori la città.
- **Funzione Militare:** Era principalmente un comandante di fanteria, assistito da un "maestro della cavalleria" (*magister equitum*) da lui stesso delegato.
- **Uso Politico:** Inizialmente concepita per la difesa esterna, la dittatura fu anche utilizzata come strumento politico dai patrizi per controllare i cittadini disobbedienti e reprimere le agitazioni della plebe.

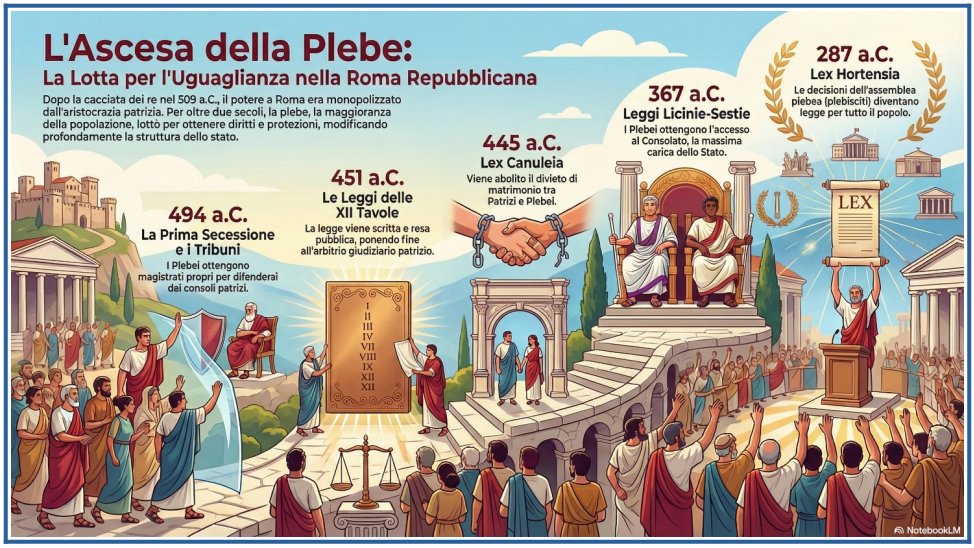

Il Conflitto degli Ordini: Dominio Patrizio e Rivendicazioni Plebee

La prima fase della Repubblica fu dominata dal controllo esclusivo dei patrizi sullo stato, che generò un profondo malcontento sociale ed economico tra i plebei, dando vita a un lungo conflitto per l'uguaglianza.

2.1. Il Monopolio Patrizio del Potere

- **Controllo Giuridico:** I patrizi detenevano il monopolio del diritto. Il collegio dei pontefici, un corpo patrizio, era l'unico depositario e interprete delle formule procedurali (*legis actiones*) del diritto civile. Questo diede loro un enorme potere giudiziario per circa due secoli (509-304 a.C.).
- **Controllo Politico:** Le magistrature e il Senato erano accessibili solo ai patrizi. Anche quando i plebei avevano diritto di voto nelle assemblee, la loro influenza era limitata dalla struttura dei comizi centuriati (che favoriva le classi più ricche) e dal controllo patrizio sulle procedure elettorali e legislative attraverso gli auspici e la *patrum auctoritas*.

2.2. Le Cause Sociali del Conflitto

Le principali rivendicazioni della plebe erano di natura economica e sociale:

- **La Terra Pubblica (*Ager Publicus*):** Le terre conquistate in guerra, di proprietà dello stato, venivano date in usufrutto (*occupatio*) quasi esclusivamente ai patrizi, escludendo i plebei che pure avevano contribuito a conquistarle.
- **La Legge sui Debiti:** La legislazione sull'indebitamento era estremamente severa.
    - ***Nexum:*** Un contratto attraverso il quale un debitore poteva vendere sé stesso al creditore, diventando un suo schiavo di fatto (*nexus*) fino all'estinzione del debito.
    - ***Manus Injectio:*** In caso di debiti non pagati, il creditore poteva arrestare il debitore e, dopo un certo periodo, venderlo come schiavo oltre il Tevere o addirittura metterlo a morte. Queste condizioni colpivano duramente i piccoli agricoltori plebei, rovinati dalle continue guerre.

La Prima Secessione e la Nascita del Tribunato (494 a.C.)

La disperazione della plebe culminò in uno "sciopero militare" che portò a una rottura rivoluzionaria con lo stato patrizio e alla creazione di proprie istituzioni di difesa.

3.1. Creazione delle Magistrature Plebee

In seguito a un'insurrezione contro la leva militare e l'applicazione spietata delle leggi sui debiti, i contingenti plebei dell'esercito si ritirarono sul Monte Sacro (*secessio plebis*). Rifiutarono di tornare in città finché lo stato patrizio non avesse riconosciuto i loro nuovi magistrati:

- **Tribuni della Plebe (*Tribuni Plebis*):** Inizialmente due, poi aumentati a dieci, scelti per contrapporsi al potere consolare.
- **Edili della Plebe (*Aediles Plebis*):** Due assistenti dei tribuni, con funzioni simili a quelle dei questori rispetto ai consoli.

3.2. I Poteri del Tribuno

Il tribunato fu concepito come un'arma difensiva per la plebe, dotata di poteri straordinari:

- ***Auxilium:*** Il diritto fondamentale di portare aiuto a un plebeo minacciato da un decreto di un magistrato.
- ***Intercessio* (Veto):** Il potere di sospendere e annullare qualsiasi atto di un magistrato, incluse le decisioni del Senato e le proposte di legge. Per esercitare questo potere, il tribuno non poteva allontanarsi da Roma e le porte della sua casa dovevano rimanere aperte giorno e notte.
- ***Sacrosanctitas:*** La persona del tribuno era inviolabile. La plebe giurò di uccidere chiunque avesse attentato alla sua integrità. Questa inviolabilità fu poi sancita da una legge (*lex sacrata*).
- ***Coercitio:*** Il potere di far rispettare i propri decreti, anche contro i consoli stessi, attraverso arresti, multe e altre sanzioni.
- ***Jus agendi cum plebe:*** Il diritto di convocare e presiedere l'assemblea della plebe.

3.3. L'Assemblea della Plebe e i Plebisciti

- **Il *Concilium Plebis*:** Era l'assemblea in cui si riuniva solo la plebe. Inizialmente votava per curie (*curiatim*), ma in seguito adottò il voto per tribù.

- **I *Plebiscita*:** Erano le risoluzioni votate dal *concilium plebis*. In origine, non avevano forza di legge per l'intero stato ma erano considerate petizioni rivolte ai consoli e al Senato.

Tappe Fondamentali verso l'Uguaglianza Politica

Il periodo successivo alla creazione del tribunato vide la plebe lottare per trasformare la sua posizione difensiva in una di piena uguaglianza legale e politica.

4.1. La Legge Publilia Voleronis (471 a.C.)

Questa legge, proposta dal tribuno Publilio Volerone, stabilì che l'elezione dei tribuni e le votazioni del *concilium plebis* dovessero avvenire per tribù (*tributim*) anziché per curie. Questo cambiamento fu fondamentale perché:

- Riduceva l'influenza dei patrizi, che potevano controllare i voti dei loro clienti nelle curie.
- Dava maggior peso ai proprietari terrieri rurali, che costituivano il nerbo della plebe.
- Portò alla successiva formazione dei *comitia tributa*, un'assemblea di tutto il popolo che votava per tribù.

4.2. Il Decemvirato e la Legge delle XII Tavole (451-449 a.C.)

Su pressione della plebe, guidata dal tribuno C. Terentilio Arsa, si giunse alla richiesta di un codice di leggi scritto per limitare l'arbitrio dei consoli.

- **Creazione del Decemvirato:** La costituzione fu sospesa e fu nominato un collegio di dieci uomini (*decemviri*) con potere consolare per redigere le leggi.
- **Contenuto delle XII Tavole:** Il codice, inciso su dodici tavole, fu la prima legislazione scritta di Roma e divenne la fonte di tutto il diritto pubblico e privato. Pur codificando usanze esistenti, rappresentò un passo avanti politico cruciale, preferendo in molti casi il più semplice e universale diritto consuetudinario plebeo. Le leggi regolavano materie come il diritto di famiglia, le successioni, i debiti, le procedure civili e penali.
- **Principi Costituzionali:** Le XII Tavole confermarono la *provocatio*, vietarono le leggi contro singoli individui (*privilegia*) e stabilirono che le sentenze capitali potevano essere emesse solo dai comizi centuriati.

4.3. La Seconda Secessione e le Leggi Valerie Orazie (449 a.C.)

La tirannia del secondo collegio decemvirale provocò una seconda secessione. Dopo la caduta dei decemviri, i consoli Valerio e Orazio fecero approvare tre leggi fondamentali:

1. **Garanzia della *Provocatio*:** Nessun magistrato senza diritto di appello poteva essere creato in futuro, pena la morte.
2. **Riconoscimento della *Sacrosanctitas*:** L'inviolabilità dei tribuni, edili e altri magistrati plebei ricevette una sanzione legale valida per tutta la comunità.
3. **Validità dei *Plebiscita*:** Fu stabilito che "ciò che la plebe avesse comandato per tribù, avrebbe vincolato il popolo" (*ut, quod tributim plebes jussisset, populum teneret*). Sebbene l'esatta portata di questa legge sia discussa, essa segnò un passo decisivo verso il riconoscimento dei *plebiscita* come fonte di legge per l'intero stato.

L'Apertura delle Magistrature e l'Abbattimento delle Barriere

Una volta ottenute le garanzie legali, la plebe, guidata dalle sue famiglie più ricche e ambiziose, iniziò la lotta per l'accesso alle magistrature, cuore del potere politico romano.

5.1. Uguaglianza Sociale e Compromessi Politici

- ***Lex Canuleia* (445 a.C.):** Proposta dal tribuno Canuleio, legalizzò i matrimoni tra patrizi e plebei, abbattendo la barriera religiosa e sociale che era il principale pretesto per escludere i plebei dalle magistrature.
- **Tribuni Militari con Potestà Consolare (444-367 a.C.):** Come compromesso alla richiesta di eleggere un console plebeo, fu creata questa magistratura straordinaria, aperta a entrambi gli ordini, che in molti anni sostituì il consolato. Sebbene i plebei fossero eleggibili, i patrizi continuarono a dominare il collegio.
- **La Censura (443 a.C.):** Questa nuova magistratura fu creata per gestire il censimento, un compito sottratto ai consoli. Inizialmente riservata ai patrizi, divenne col tempo una delle cariche più potenti e temute dello stato attraverso il suo controllo sulla morale pubblica (*regimen morum*).

5.2. Le Leggi Licinie Sestie: La Svolta (367 a.C.)

Dopo un decennio di paralisi politica orchestrata dai tribuni Licinio Stolo e Sestio Laterano, fu approvato un pacchetto di leggi che rivoluzionò l'assetto dello stato:

1. **Accesso al Consolato:** Fu abolita la figura dei tribuni militari e restaurato il consolato, con la norma che uno dei due consoli dovesse essere plebeo.
2. **Creazione di Nuove Magistrature:** Come contropartita, i patrizi ottennero l'istituzione di due nuove cariche, inizialmente a loro riservate:
    - **La Pretura:** Un collega minore dei consoli, dotato di *imperium*, con il compito specifico di amministrare la giustizia civile in città (*praetor urbanus*).
    - **L'Edilità Curule:** Due nuovi edili, distinti da quelli plebei, con compiti di polizia urbana e organizzazione dei giochi.

5.3. Il Completamento dell'Uguaglianza

L'accesso al consolato aprì le porte a tutte le altre cariche:

- **Dittatura:** Il primo dittatore plebeo fu nominato nel 356 a.C.
- **Censura:** Fu aperta ai plebei nel 351 a.C., e una delle due posizioni fu loro riservata per legge nel 339 a.C.
- **Pretura:** Il primo pretore plebeo fu eletto nel 337 a.C.

- ***Lex Ogulnia* (300 a.C.):** Proposta dai tribuni Ogulni, questa legge aumentò il numero dei pontefici e degli auguri, stabilendo che i nuovi posti fossero assegnati a plebei. Questo sancì la parità religiosa, spezzando l'ultimo monopolio patrizio.

Il Compimento del Processo e l'Assetto Finale

Nei decenni successivi, gli ultimi ostacoli formali furono rimossi, portando a un nuovo equilibrio politico e alla nascita di una nuova classe dirigente.

6.1. La *Lex Hortensia* (287 a.C.)

A seguito di un'ultima secessione della plebe sul Gianicolo, causata ancora una volta dai debiti, il dittatore Quinto Ortensio fece approvare una legge che stabiliva in modo definitivo e incondizionato che i *plebiscita* avessero la stessa forza delle *leges* per tutti i cittadini. Questo atto segnò la fine formale del Conflitto degli Ordini, equiparando pienamente i due principali organi legislativi dello stato.

6.2. Riforme Sociali e Giuridiche Minori

- **Riforme sui Debiti:** Misure come la *Lex Poetilia* (326 a.C. circa) abolirono la schiavitù per debiti tramite *nexum*,

stabilendo che le obbligazioni dovessero gravare sui beni del debitore e non sulla sua persona.

- **Divulgazione del Diritto:** Nel 304 a.C., lo scriba Gneo Flavio rese pubbliche le formule procedurali (*legis actiones*) e il calendario dei giorni in cui era possibile intentare cause (*dies fasti*), ponendo fine al monopolio pontificale sulla conoscenza del diritto e aprendo la strada alla giurisprudenza laica.

6.3. La Nascita della *Nobilitas*

La conclusione del conflitto non portò a una democrazia, ma alla formazione di una nuova aristocrazia di ufficio (*nobilitas*), composta dalle principali famiglie patrizie e plebee.

- **Criterio di Nobiltà:** L'appartenenza a questo ceto era definita dall'aver avuto un antenato che avesse ricoperto una magistratura curule (console, pretore, censore, edile curule).
- **Il *Jus Imaginum*:** Il simbolo esteriore della nobiltà era il diritto di conservare ed esibire le maschere di cera (*imagines*) degli antenati illustri durante le cerimonie funebri. Questo nuovo ceto dirigente, unito da interessi comuni, prese il controllo del Senato e delle magistrature, governando Roma per i secoli a venire. Sebbene le distinzioni formali tra patrizi e plebei sopravvivessero (ad esempio in alcuni sacerdozi minori), la lotta per il potere era

finita e la plebe aveva conquistato una posizione dominante nello stato.

Struttura sociale Repubblicana

La società romana a partire dalla *lex Hortensia* del 287 a.C. si articola in cittadini con pieni diritti (*cives optimo jure*), cittadini con diritti parziali, e una vasta popolazione di schiavi il cui lavoro è fondamentale per l'economia.

La cittadinanza si acquisisce per nascita, concessione statale straordinaria o tramite manomissione di uno schiavo (*manumissio*).

I liberti (*libertini*), pur essendo cittadini, subiscono significative limitazioni politiche, in particolare per quanto riguarda il diritto di voto, che viene costantemente limitato per contenerne l'influenza politica.

I doveri principali del cittadino includono il servizio militare (*militia*) e il pagamento del tributo (*tributum*), mentre la perdita della cittadinanza (*capitis deminutio media*) o della libertà (*maxima*) rappresenta un grave declassamento sociale e giuridico.

Sul piano costituzionale, la Repubblica matura è un sistema complesso e contraddittorio, descritto come un "groviglio di leggi e consuetudini costituzionali".

È caratterizzata da una sovranità popolare teorica ma fortemente limitata dalla necessità della presenza di magistrati supremi per la sua esistenza.

Un dualismo legislativo tra le assemblee del *Populus* e della *Plebs* e una magistratura indebolita da veti incrociati e poteri concorrenti creano un vuoto di potere.

Questo vuoto viene colmato dall'ascesa del Senato, che, in quanto unico organo permanente, deliberativo ed esperto, diviene l'autorità di governo de facto, governando attraverso la consuetudine e l'influenza piuttosto che tramite un potere legislativo formale.

Le Classi della Popolazione nella Repubblica Sviluppata

Dopo la *lex Hortensia* (287 a.C.), la fusione tra Patrizi e Plebei creò una nozione universale di cittadinanza, che si distinse presto in due categorie principali: il cittadino con pieni privilegi (*civis optimo jure*) e quello con privilegi parziali (*civis non optimo jure*).

La Cittadinanza Romana: Acquisizione e Status

La cittadinanza si acquisiva principalmente tramite le seguenti modalità:

1. **Nascita:** Era il modo normale di acquisizione. Il principio generale del diritto romano antico stabiliva che, in presenza di un matrimonio legittimo (*conubium*), i figli seguivano lo status del padre; in assenza di *conubium*, seguivano la condizione della madre. Una *lex Minicia*, tuttavia, introdusse un'eccezione: in caso di unioni senza *conubium* tra un romano e uno straniero, il figlio seguiva sempre lo status del genitore meno privilegiato.
2. **Concessione Statale (*donatio civitatis*):** Roma dimostrò una notevole liberalità nel concedere la cittadinanza a stranieri (*peregrini*) o i pieni diritti a cittadini parziali. Questa politica portò a una crescita esponenziale del corpo civico. La concessione avveniva esclusivamente tramite un decreto del popolo (*jussu populi*). Tale decreto poteva essere attuato:
    - **Direttamente dal popolo.**
    - **Tramite delegati**, come il Senato.
    - **Da commissari** incaricati di fondare colonie (*triumviri coloniae deducendae*).
    - **Da generali sul campo**, autorizzati da una legge specifica, come nel caso di Mario durante la guerra

cimbrica e di Pompeo durante le sue campagne in Spagna.

3. **Manomissione di Schiavi (*Manumissio*):** Una forma valida di manomissione conferiva la cittadinanza allo schiavo liberato.

L'impatto della concessione statale della cittadinanza è evidente nei dati del censimento.

Anno	***Cittadini Maschi Registrati***
240 a.C. (fine I guerra punica)	260.000
124 a.C.	394.726
85 a.C. (dopo la Guerra Sociale)	963.000
28 a.C. (sotto Augusto)	4.063.000
8 a.C. (sotto Augusto)	4.233.000
14 d.C. (sotto Augusto)	4.937.000
47 d.C. (sotto Claudio)	5.984.072

La Manomissione e la Condizione dei Liberti

Esistevano diverse forme di manomissione con differenti conseguenze giuridiche:

- **Manomissione Formale (*Manumissio Justa*):** Conferiva la piena cittadinanza.

- ***Manumissio vindicta*:** Un finto processo legale davanti a un magistrato, in cui un *adsertor in libertatem* toccava lo schiavo con una verga (*vindicta*), dichiarandolo libero.
- ***Manumissio censu*:** L'iscrizione dello schiavo nei registri del censimento su richiesta del padrone.
- ***Manumissio testamento*:** La liberazione concessa tramite il testamento del padrone.

- **Manomissione Informale:** Avveniva tramite una dichiarazione davanti ad amici (*inter amicos*), una lettera (*per epistolam*) o un invito a cena (*per mensam*). Queste forme, sebbene protette dai tribunali civili, non conferivano i diritti politici della cittadinanza.

La manomissione creava la distinzione fondamentale tra **Ingenui** (nati liberi) e **Libertini** (liberti). Inizialmente, un *ingenuus* doveva discendere da antenati nati liberi. Verso la fine della Repubblica, tuttavia, il figlio di un liberto era considerato *ingenuus*, a condizione che fosse "nato in uno stato di libertà". Inoltre, anche i figli illegittimi (*spurii filii*) furono equiparati a quelli legittimi per l'accesso a onori e cariche.

Diritti e Doveri del Cittadino (*Jura et Munera*)

- **Diritti (*Jura*):** Includevano il diritto di matrimonio (*connubium*), di commercio (*commercium*), la *patria potestas*, il diritto di fare testamento, di occupare terre demaniali (*ager publicus*), di voto (*ius suffragii*) e di ricoprire cariche pubbliche (*ius honorum*).
- **Doveri (*Munera*):** Originariamente legati alla difesa militare, comprendevano:
    - ***Tributum*:** Un'imposta straordinaria sulla proprietà, imposta solo in caso di necessità e considerata un prestito allo Stato, che a volte veniva restituito. La sua riscossione cessò nel 167 a.C. dopo le vittorie nella terza guerra macedonica.
    - ***Militia*:** Il servizio militare nelle legioni era un dovere, ma anche un onore (*honor*), tanto che era richiesta la nascita libera (*ingenuitas*). La durata del servizio era di 16-20 campagne per la fanteria e 10 per la cavalleria.
    - **Registrazione al Censimento:** Un obbligo per tutti i cittadini *sui juris*. L'omissione di tale dovere (*incensi*) poteva comportare la vendita come schiavo.

La Perdita dello Status: *Capitis Deminutio*

La giurisprudenza romana sviluppò una teoria sulla perdita dello status individuale, classificata in tre gradi:

1. ***Capitis Deminutio Maxima*:** La perdita simultanea della libertà (*libertas*) e della cittadinanza (*civitas*). Si verificava in casi come la cattura da parte del nemico, la consegna a un popolo straniero (*deditio*) o come sanzione penale (ad es. per chi eludeva il servizio militare o il censimento).
2. ***Capitis Deminutio Media* (o *Minor*):** La perdita della sola cittadinanza. Poteva avvenire volontariamente, ad esempio assumendo la cittadinanza di un'altra comunità, poiché il diritto romano arcaico non permetteva la doppia cittadinanza.

La Popolazione Servile e il Suo Impatto

L'enorme crescita della popolazione schiava, alimentata dalle guerre vittoriose (es. 150.000 prigionieri epiroti) e dal fiorente commercio (il mercato di Delo poteva gestire 10.000 schiavi al giorno), trasformò la società romana.

- **Impatto Economico e Sociale:** Gli schiavi lavoravano nelle botteghe e nei campi, rendendo le famiglie nobili autosufficienti e mettendo in crisi l'artigianato libero. Nelle

campagne, sostituirono i piccoli proprietari e i braccianti, favorendo lo sviluppo di grandi latifondi lavorati da manodopera servile.

- **Status Giuridico:** Lo schiavo non aveva personalità giuridica. Non poteva testimoniare in tribunale se non sotto tortura. Tuttavia, la legge riconosceva la sua utilità come agente del padrone (*dominus*). Il pretore introdusse una serie di azioni legali (*actio quod jussu*, *actio de peculio*, ecc.) che rendevano il padrone responsabile per i contratti stipulati dallo schiavo, rendendo così possibile e sicura l'attività economica tramite agenti servili.

La Posizione Politica e Sociale dei Liberti

I liberti (*libertini*) erano cittadini ma con alcune disabilità e doveri.

- **Relazione con il Padrone (*Patronus*):** Dovevano obbedienza e rispetto (*obsequium*) al loro ex padrone, che diventava il loro patrono. Non potevano intentare causa contro di lui senza il permesso del pretore, e il patrono manteneva diritti di successione sul patrimonio del liberto.
- **Disabilità Politiche:**
    - Erano esclusi dalle magistrature e, di conseguenza, dal Senato.

• Erano esentati dal servizio nelle legioni (considerato un onore) ma impiegati nella flotta.

• **Diritto di Voto:** Il loro diritto di voto fu una delle questioni più controverse. Essendo principalmente artigiani e residenti a Roma, venivano iscritti nelle quattro tribù urbane per limitarne l'influenza elettorale. Questo principio fu oggetto di continue battaglie politiche:

  • **312 a.C.:** Il censore Appio Claudio li distribuì in tutte le tribù, aumentando il loro potere.

  • **304 a.C.:** La riforma fu annullata e si tornò alla restrizione alle tribù urbane.

  • **88 a.C.:** Il tribuno democratico Sulpicio propose una legge per distribuirli nelle tribù dei loro patroni, ma fu abrogata.

  • La questione rimase un cavallo di battaglia dei democratici fino a quando Silla ristabilì definitivamente la limitazione alle quattro tribù urbane.

Costituzione Repubblicana

La costituzione della Repubblica matura era un sistema complesso, risultato di secoli di accumulazione di leggi e consuetudini, privo di una logica sistematica ma efficace per un lungo periodo.

Una Costituzione Mista e le Sue Contraddizioni

Il governo romano era un sistema misto che, nonostante il successo nella conquista del mondo, si rivelò incapace di gestire un impero. La sua debolezza risiedeva in diverse contraddizioni strutturali.

La Sovranità Popolare Limitata e l'Interregno

In teoria, la sovranità apparteneva al popolo, ma in pratica era fortemente limitata. La vita stessa dello Stato dipendeva dall'esistenza dei magistrati supremi. In assenza di consoli o di un dittatore, lo Stato entrava in uno stato di animazione sospesa. In questa situazione, si ricorreva all'**interregno**:

1. Gli *auspicia* (il diritto di interrogare la volontà divina) tornavano ai *patres* (i senatori patrizi).
2. Tutti i magistrati patrizi dovevano dimettersi. I magistrati plebei (come i tribuni) rimanevano in carica.

3. Il Senato invitava i senatori patrizi a nominare (*prodere*) un *interrex*.

4. L'*interrex* era un senatore patrizio, restava in carica per cinque giorni e nominava il suo successore. Erano necessari almeno due *interreges*, poiché il primo non poteva presiedere le elezioni.

5. Il processo continuava fino all'elezione dei nuovi consoli, che ripristinava la normalità costituzionale.

Questo meccanismo dimostra che la sovranità ultima, in caso di crisi, risiedeva teoricamente nei senatori patrizi.

Il Dualismo Sovrano: *Populus* e *Plebs*

Una caratteristica unica del sistema romano era la coesistenza di due assemblee legislative sovrane e indipendenti a partire dal 287 a.C.:

- **Le Assemblee del *Populus*** (*Comitia*), presiedute da un console o un pretore.
- **L'Assemblea della *Plebs*** (*Concilium Plebis*), presieduta da un tribuno della plebe.

Entrambe potevano approvare leggi con pieno valore legale senza la cooperazione dell'altra. Sebbene in pratica le due assemblee fossero composte in gran parte dalle stesse persone

(con l'esclusione dei patrizi dal *Concilium Plebis*), questo dualismo teorico preservò la figura del tribuno e la sua autonomia.

L'Indebolimento della Magistratura

A differenza di altre città-stato, Roma non indebolì la magistratura trasferendo poteri al popolo, ma moltiplicando il numero dei magistrati e creando poteri concorrenti. Nella Repubblica sviluppata, c'erano venti magistrati annuali (due consoli, otto pretori, dieci tribuni) ciascuno con il potere di veto sulle azioni dei colleghi e degli inferiori. Questo sistema portò a una debolezza strutturale e a conflitti perpetui, paralizzando spesso l'azione esecutiva e rendendo impossibile un governo centrale forte guidato dai magistrati.

L'Ascesa del Senato

Poiché sia il popolo (dipendente dai magistrati) sia la magistratura (indebolita dai veti) erano incapaci di fornire una guida coerente, il potere di governo si concentrò naturalmente nell'unico organo stabile, permanente, esperto e deliberativo dello Stato: il Senato. L'assunzione del governo da parte del Senato non era prevista dalla costituzione formale, ma divenne una realtà attraverso un corpo di consuetudini costituzionali. Il Senato divenne il vero centro del potere, guidando lo Stato attraverso la sua autorità e la sua influenza sui magistrati e sul popolo.

Magistratura Romana

L'autorità nell'antica Roma derivava da due concetti fondamentali: *l'imperium*, il potere supremo di comando, e la *potestas*, l'autorità generica inerente a ogni carica. I poteri magistratuali erano suddivisi in sfere amministrative (in patria, domi, e all'estero, militiae), di interazione con il popolo (attraverso le contiones informative e i comitia deliberativi) e con il Senato.

Alla base di ogni azione pubblica vi erano due poteri universali: il diritto di interpretare la volontà divina tramite gli auspici (auspicia), uno strumento religioso con profonde implicazioni politiche, e il potere di coercizione (coercitio), che garantiva l'obbedienza ai decreti.

Il sistema era caratterizzato da un complesso intreccio di controlli e bilanciamenti. La *provocatio ad populum* (appello al popolo) limitava i poteri coercitivi più severi dei magistrati all'interno della città, mentre *l'intercessio* (diritto di veto), esercitata da colleghi di pari grado o da magistrati superiori (in particolare i tribuni della plebe), fungeva da principale meccanismo di controllo contro gli abusi di potere.

L'esame delle singole magistrature evidenzia una progressiva specializzazione delle funzioni.

I **Consoli** rappresentavano il vertice del potere esecutivo, con responsabilità sia civili che militari.

I **Pretori** divennero i principali amministratori della giustizia, il cui editto (jus honorarium) fu uno strumento cruciale per l'evoluzione del diritto romano.

I **Censori**, pur privi di imperium, detenevano un'enorme influenza attraverso la revisione delle liste del Senato e dei cavalieri (lectio senatus e recognitio equitum) e la supervisione della morale pubblica (regimen morum).

Magistrature come gli **Edili** e i **Questori** gestivano rispettivamente l'amministrazione urbana e le finanze dello Stato.

L'intero sistema, pur essendo in grado di governare un impero in espansione, era intrinsecamente conflittuale, con poteri sovrapposti e un'autorità frammentata che spesso portava a paralisi politiche, risolte solo dall'influenza di fatto del Senato o, in periodi successivi, dalla forza.

Principi Fondamentali del Potere Magistratuale

Imperium e Potestas

L'autorità collettiva dei magistrati romani era originariamente riassunta nel termine imperium. Con la creazione di magistrature prive di tale potere supremo, il termine potestas venne a indicare l'autorità generica di un magistrato, mentre l'imperium divenne una sua specie particolare e più elevata. Di conseguenza, si poteva

parlare di consulare imperium o consularis potestas, ma solo di tribunicia potestas per i tribuni, che non detenevano l'imperium.

Classificazione dei Poteri

I poteri magistratuali, graduati in base alla carica, possono essere suddivisi in quattro categorie principali:

1. **Poteri Amministrativi:** Questi erano nettamente divisi tra il comando in patria (domi) e quello all'estero (militiae), con il pomerium (il confine sacro della città) o il primo miglio come linea di demarcazione.
    - **Amministrazione Interna (domi):** Si manifestava principalmente attraverso il diritto di emettere editti (jus edicendi). Tutti i magistrati, dal questore al console, potevano emanare comandi, divieti e consigli tramite editti. Alcuni, come quelli dei consoli, erano occasionali; altri, come quelli dei pretori e dei censori, erano continui (perpetua) e venivano trasmessi ai successori (tralaticia), creando di fatto un codice di moralità (editti dei censori) e un sistema di procedura legale (editti dei pretori).
    - **Amministrazione Estera (militiae):** Era prerogativa esclusiva dei magistrati con imperium (consoli, pretori e, in casi eccezionali, il dittatore).

Questa sfera includeva il governo delle province e il comando militare.

2. **Poteri in Relazione al Popolo: I magistrati interagivano con il popolo in due modi:**
   - **Contio:** Un'assemblea informale convocata per impartire informazioni, discutere una proposta di legge prima del voto formale o permettere al popolo di assistere a un atto pubblico. Era il principale veicolo di agitazione costituzionale e un magistrato poteva concedere a un cittadino privato il diritto di parlare (producere in contionem).
   - **Comitia:** Assemblee formali convocate per approvare decreti vincolanti. Il diritto di convocare i comitia (jus cum populo agendi) era un attributo dell' imperium, appartenente quindi a consoli, pretori e dittatori.

3. **Poteri in Relazione al Senato:** Il diritto di convocare il Senato e sottoporre questioni alla sua attenzione (jus cum patribus agendi) era parallelo a quello di trattare con il popolo. Questo potere era detenuto dai magistrati con imperium e, successivamente, fu esteso anche ai tribuni della plebe.

Poteri Fondamentali Sottostanti

Due poteri generali costituivano il fondamento di tutte le sfere di attività magistratuale:

1. **Gli Auspici (Auspicia):** Il diritto di interpretare la volontà degli dei era un prerequisito per ogni atto pubblico significativo. Gli auspici pubblici erano un diritto esclusivo dei magistrati patrizi, suddivisi in auspicia maxima (consoli, pretori, censori) e minora (altri magistrati). Un atto compiuto nonostante presagi sfavorevoli o con un vizio procedurale (vitium) era considerato invalido.
2. **Il Potere di Coercizione (Coercitio):** Era il mezzo con cui un magistrato imponeva obbedienza ai suoi comandi e garantiva l'adempimento degli obblighi verso lo Stato. Differiva dalla giurisdizione penale perché era diretta a reprimere atti eccezionali contro lo Stato e poteva essere impiegata sotto la diretta responsabilità del magistrato.

L'Esercizio del Comando Militare (Imperium Militiae)

L'imperium al di fuori della città conferiva al magistrato poteri quasi assoluti, liberi dai vincoli della provocatio e del veto dei colleghi.

Formazione dell'Esercito

- **Leva (Dilectus):** Il diritto di arruolare un esercito tramite coscrizione forzata era esercitato solo dai magistrati al comando supremo (consoli o dittatore). Sebbene la leva delle quattro legioni consolari standard fosse probabilmente autonoma, la creazione di forze eccezionali richiedeva l'autorizzazione del Senato.
- **Giuramento Militare (Sacramentum):** I coscritti prestavano un giuramento di fedeltà personale ai loro comandanti. Questo atto trasformava le loro azioni da brigantaggio (latrocinium) in servizio legittimo (legitima militia) e conferiva al generale il diritto di infliggere la pena capitale per reati militari.
- **Nomina degli Ufficiali:** In origine, i consoli nominavano tutti gli ufficiali, dai tribuni militari ai centurioni. Successivamente, la nomina dei comandi più alti fu trasferita alle assemblee popolari, anche se in situazioni di emergenza il Senato poteva restituire questa facoltà ai consoli.

Giurisdizione Militare

In campagna militare, l'autorità del comandante era pressoché assoluta in materia di condotta della guerra, finanze e giurisdizione. Questa giurisdizione marziale si estendeva non solo ai soldati, ma a ogni cittadino romano e provinciale che si trovasse nella sfera di amministrazione del generale, privando i cittadini romani delle loro tutele tradizionali come la provocatio e l'intercessio.

Onori Militari

- **Titolo di Imperator:** Sebbene ogni detentore di imperium fosse tecnicamente un imperator, il titolo veniva formalmente assunto solo dopo una vittoria significativa, quando i soldati acclamavano il loro generale sul campo di battaglia.
- **Trionfo:** La solenne processione del generale e del suo esercito vittorioso attraverso la città fino al Campidoglio. Era riservato ai magistrati con comando supremo (dittatore, console, pretore). Per ottenere un trionfo erano necessari diversi requisiti:
    - Il comandante doveva essere il detentore del comando supremo.
    - La guerra doveva essere un justum bellum (non una rivolta di cittadini o schiavi).

- La provincia doveva essere pacificata (provincia pacata).
- Un numero minimo di nemici (fissato per consuetudine a 5.000) doveva essere stato ucciso.
- L'ingresso in città per il trionfo richiedeva il permesso del Senato e del popolo, poiché implicava la manifestazione del pieno imperium militare all'interno delle mura cittadine.

Meccanismi di Controllo e Conflitto di Potere

Il sistema magistratuale romano era definito da un'intricata rete di poteri sovrapposti e di meccanismi di controllo che spesso generavano conflitti.

L'Intervento Religioso: Gli Auspici

Gli auspici erano uno strumento politico fondamentale. Esistevano diverse categorie di segni:

Tipo di Auspicio	*Descrizione*

Auspicia Oblativa	Segni non richiesti che si manifestavano spontaneamente.
Dirae	Presagi di sventura, come un rumore improvviso (occentus soricis), la caduta di un oggetto (caducum auspicium) o un attacco epilettico (morbus comitialis).
Auspicia Impetrativa	Segni richiesti attivamente dal magistrato.
Signa ex Avibus	Segni dal volo degli uccelli, la forma più antica.
Signa ex Quadrupedibus	Segni dal movimento di animali a quattro zampe.
Coelestia Auspicia	Segni celesti, principalmente tuoni e fulmini. Un fulmine a sinistra era considerato di buon auspicio (eccetto per i comitia).
Auspicia ex Tripudiis	Segni tratti dal modo in cui mangiavano i polli sacri. Era il metodo preferito in campo militare per la sua praticità e la facilità di manipolazione.

L'obnuntiatio, ovvero l'annuncio di un presagio sfavorevole da parte di un altro magistrato, poteva essere utilizzato per bloccare un'azione pubblica. Le leggi Aelia e Fufia (circa 153 a.C.) tentarono di regolamentare questa pratica, ma il suo uso politico scandaloso continuò.

La Coercitio e la Provocatio

La coercitio era il potere di imporre l'obbedienza. Sebbene teoricamente includesse la pena capitale e la fustigazione, queste

forme estreme furono limitate all'interno della città da una serie di leggi (leges Valeriae, leges Porciae) che garantivano il diritto di provocatio ad populum (appello al popolo) contro tali sentenze.

Metodo di Coercizione	***Descrizione***
Pena Capitale	Inizialmente inerente all'imperium, ma resa inapplicabile a Roma dalla provocatio.
Fustigazione	Praticamente abolita come forma di coercizione contro i cittadini dalle leges Valeriae e Porciae.
Imprigionamento	Usato per difendere la dignità del magistrato o come misura cautelare per garantire la comparizione in giudizio.
Multa (multa)	Il metodo più comune. Fino a un certo limite (multa suprema), poteva essere imposta autonomamente; oltre tale limite, scattava l'appello al popolo.
Confisca dei Beni (consecratio bonorum)	Un potere estremo, residuo della giurisdizione religiosa, non soggetto ad appello e usato occasionalmente dai tribuni.

Sequestro di Pegni (pignoris capio)	Utilizzato soprattutto contro altri magistrati o funzionari per punire l'insubordinazione.

Proibizione e Intercessione (Intercessio)

- **Proibizione:** Un magistrato superiore (major potestas) poteva proibire a un inferiore di compiere un'azione, minacciando l'uso della coercitio. Questo poteva estendersi fino alla sospensione di tutte le funzioni di un magistrato.
- **Intercessio (Veto):** Era il potere di un magistrato di annullare un atto già compiuto da un collega di pari grado (par potestas) o da un magistrato di grado inferiore. L'intercessio era un atto definitivo: il veto non poteva essere posto a veto. Era un potere puramente civile, non esistente in campo militare. I tribuni della plebe detenevano il potere di veto più ampio, potendolo esercitare contro quasi tutti i magistrati (eccetto il dittatore). L'intercessio poteva essere diretta contro:
    - **Decreti (edictum):** A seguito di un appello (appellatio) da parte di un cittadino.
    - **Proposte di Legge (rogatio):** Diritto che divenne presto esclusivo dei tribuni.
    - **Decreti del Senato (senatus consultum):** Un senatus consultum posto a veto perdeva la sua forza

legale vincolante ma rimaneva come un'opinione formale (senatus auctoritas).

La Sospensione delle Attività Pubbliche (Justitium)

In caso di grave emergenza, come una guerra improvvisa (tumultus) o un lutto pubblico, un magistrato con imperium poteva emettere un editto che sospendeva la maggior parte delle attività pubbliche, in particolare le funzioni dei tribunali.

4. Analisi delle Singole Magistrature

Magistrature Straordinarie

- **Il Dittatore (Dictator):** Nominato da un console su indicazione del Senato in gravi emergenze (rei gerundae causa), deteneva un potere supremo per un massimo di sei mesi. Era un collega major dei consoli, la cui attività veniva sospesa ma non abolita. Era preceduto da 24 littori (anche a Roma) e non era soggetto al veto. Tuttavia, la sua autorità aveva dei limiti: non si occupava di giurisdizione civile, non poteva prelevare denaro dall'erario senza il consenso del Senato e, a partire dalla lex Valeria del 300 a.C., divenne soggetto alla provocatio all'interno della città. L'ufficio cadde in disuso dopo la Seconda Guerra Punica.
- **Il Maestro della Cavalleria (Magister Equitum):** Nominato dal dittatore come suo delegato, possedeva

l'imperium e sei littori, con un rango pari a quello del pretore. Agiva come luogotenente del dittatore, comandando la cavalleria o l'intero esercito in sua assenza.

Magistrature Ordinarie Superiori

- **I Consoli (Consules):** Erano i capi di stato annuali, eletti dai comitia centuriata. Detenevano il pieno imperium. La collegialità era gestita tramite un sistema di rotazione mensile del comando effettivo (fasces). Erano i principali amministratori in ambito domestico, presiedevano il Senato e le assemblee, rappresentavano lo Stato con le nazioni estere e detenevano il comando supremo degli eserciti. Dopo le riforme di Silla (81 a.C.), le loro funzioni furono in gran parte limitate all'amministrazione civile di Roma e dell'Italia durante il loro anno in carica, per poi assumere il proconsolato nelle province.
- **I Pretori (Praetores):** Colleghi minori dei consoli, detenevano l'imperium e venivano eletti dai comitia centuriata. La loro funzione principale era la giurisdizione civile. Il praetor urbanus si occupava delle cause tra cittadini, mentre il praetor peregrinus di quelle che coinvolgevano stranieri. Con l'espansione dell'impero, il loro numero aumentò per governare le province e, in seguito, per presiedere le corti penali permanenti (quaestiones

perpetuae). Il loro contributo più duraturo fu lo sviluppo del jus honorarium attraverso i loro editti annuali, che "assistevano, integravano e correggevano" il diritto civile (jus civile).

- **I Censori (Censores):** Magistrati eletti ogni cinque anni con un mandato di 18 mesi. Pur non avendo l'imperium, godevano di un prestigio immenso ed erano considerati l'apice della carriera politica. La loro carica era irresponsabile e non soggetta al veto tribunizio per quanto riguarda il censo. Le loro funzioni principali erano:
    - **Lectio Senatus:** La revisione della lista dei senatori, con il potere di espellere membri indegni (movere senatu).
    - **Censo (Census):** La registrazione dei cittadini e dei loro beni per determinare i loro diritti di voto, gli obblighi militari e il carico fiscale.
    - **Regimen Morum:** La supervisione della morale pubblica, con il potere di infliggere una nota di biasimo (nota censoria) per comportamenti ritenuti riprovevoli.
    - **Recognitio Equitum:** La revisione dell'ordine equestre, con il potere di rimuovere i cavalieri.
    - **Funzioni Finanziarie:** L'appalto delle entrate pubbliche e la gestione dei lavori pubblici.

- **Lustrum:** La cerimonia di purificazione che concludeva il censo.

Magistrature Ordinarie Inferiori

- **Gli Edili (Aediles):** Esistevano due coppie di edili: curuli e plebei. Non avevano imperium. Le loro responsabilità includevano:
  - **Cura Urbis:** Manutenzione di strade, edifici pubblici e acquedotti; ordine pubblico.
  - **Cura Annonae:** Supervisione del mercato e dell'approvvigionamento di grano.
  - **Cura Ludorum:** Organizzazione dei giochi pubblici, spesso a proprie spese.
  - Possedevano una giurisdizione civile limitata (per le vendite nel mercato) e penale (per reati minori che comportavano multe).
- **I Questori (Quaestores):** Erano gli amministratori finanziari dello Stato, eletti dai comitia tributa. Il loro numero crebbe da due a venti con Silla.
  - **Questori Urbani:** Gestivano l'erario (aerarium Saturni), custodendo il tesoro pubblico, gli archivi, le leggi e i decreti del Senato.
  - **Questori Militari:** Assistevano consoli e proconsoli nelle province, gestendo le finanze

dell'esercito e della provincia. La relazione con il loro superiore era considerata quasi filiale.

- **Questori Italici:** Introdotti intorno al 267 a.C., gestivano l'amministrazione in varie zone d'Italia, come Ostia (per l'approvvigionamento di grano).

- **I Tribuni della Plebe (Tribuni Plebis):** Magistrati la cui persona era sacrosanta, eletti dal concilium plebis. Il loro potere principale era l'intercessio, con cui potevano porre il veto a quasi ogni atto di un altro magistrato per proteggere gli interessi della plebe. Potevano convocare l'assemblea della plebe e proporre plebisciti.

Magistrature Minori e Altri Ufficiali

Il collegio dei Vigintisexviri comprendeva diversi gruppi di magistrati minori eletti dai comitia tributa:

- **Triumviri Capitales:** Funzioni di polizia, gestione delle prigioni ed esecuzione delle sentenze capitali.
- **Triumviri Monetales:** Sovrintendevano alla coniazione delle monete.
- **Quattuorviri Viis in Urbe Purgandis:** Commissari per la pulizia delle strade cittadine.
- **Decemviri Stlitibus Judicandis:** Giudici che presiedevano cause sullo status di libertà di un individuo.

- **Praefecti Capuam Cumas:** Delegati che amministravano la giustizia in Campania.

Requisiti e Processo Elettorale

Qualifiche per l'Ufficio (Jus Honorum)

Per accedere alle magistrature erano richiesti diversi requisiti:

- **Cittadinanza e Nascita:** Le magistrature patrizie erano aperte a tutti i cittadini, quelle plebee solo ai plebei. I liberti e i loro figli erano di fatto esclusi.
- **Servizio Militare:** Era richiesto un certo periodo di servizio militare (es. dieci anni per un cavaliere).
- **Età:** La Lex Villia Annalis (180 a.C.) stabilì età minime per le varie cariche (es. 43 anni per il consolato in età ciceroniana).
- **Qualifiche Morali:** Un magistrato che presiedeva le elezioni poteva rifiutare la candidatura di un individuo ritenuto moralmente indegno.
- **Professione:** L'esercizio di mestieri retribuiti era considerato una squalifica.

Regole del Cursus Honorum

Esistevano regole precise sulla progressione delle cariche:

- **Divieto di Iterazione:** Era vietato ricoprire la stessa magistratura entro dieci anni.
- **Divieto di Cumulo:** Era vietato ricoprire due magistrature nello stesso anno.
- **Intervallo:** Era richiesto un intervallo (solitamente di due anni) tra una magistratura e la successiva.

Il Processo Elettorale

1. **Professio:** Il candidato dichiarava ufficialmente la propria candidatura al magistrato che presiedeva l'elezione.
2. **Campagna Elettorale (Ambitio):** Seguiva un intenso periodo di propaganda. Il candidato, vestito con una toga sbiancata (candidatus), cercava il sostegno degli elettori in tutta Italia.
3. **Elezione:** Il popolo votava nei comitia.
4. **Renuntiatio:** Il magistrato presidente annunciava formalmente i risultati. Anche in questa fase, aveva il potere di rifiutare di proclamare eletto un candidato non qualificato.

Insegne e Onori

I magistrati erano distinti da specifiche insegne che simboleggiavano la loro autorità e incutevano rispetto:

- **Littori e Fasci:** I magistrati con imperium erano preceduti da littori che portavano i fasci (verghe legate insieme, con o senza scuri).
- **Sella Curule:** Una sedia pieghevole senza schienale, simbolo delle magistrature superiori (console, pretore, edile curule, censore).
- **Toga Pretesta (Toga Praetexta):** Una toga con una striscia di porpora, indossata dai magistrati curuli.
- **Paludamentum:** Il mantello militare scarlatto indossato dai comandanti al di fuori del pomerium.

La venerazione per queste cariche era profondamente radicata nella mentalità romana, che vedeva nel singolo individuo non tanto il magistrato quanto la magistratura stessa, un'istituzione sacra da onorare.

Procedure Legislative e Giudiziarie

Il popolo romano rappresenta il fulcro del potere sovrano all'interno dello Stato repubblicano. Ogni atto pubblico, per essere valido, doveva in ultima analisi derivare dalla sua volontà, espressa attraverso una proposta (*rogatio*) di un magistrato.

Comprendere la suddivisione delle funzioni popolari non è solo un esercizio di classificazione, ma il modo più strategico per afferrare la logica interna della costituzione repubblicana, un sistema complesso in cui potere e procedura erano indissolubilmente legati. L'esercizio della sovranità popolare, pur essendo un principio unitario, si manifestava in tre distinte sfere di attività, ciascuna regolata da norme e consuetudini specifiche.

Le tre principali aree in cui si esercitava il potere del popolo romano erano:

- **Attività Legislativa e Quasi-Legislativa:** Questa era la funzione più ampia e fondamentale, che abbracciava sia le leggi che modificavano la struttura stessa della costituzione, sia quelle che regolavano i rapporti privati tra i cittadini. In

materia costituzionale, il potere del popolo era illimitato: poteva creare nuove assemblee, delegare poteri legislativi o istituire governi provvisori. Tuttavia, tale potere era moralmente temperato da una profonda deferenza verso un diritto fondamentale e non scritto (*fas* o *jus*), che persino il popolo sovrano esitava a infrangere. Questo scrupolo si esprimeva nella clausola di salvaguardia: ***SI QUID JUS NON ESSET ROGARIER, EJUS EA LEGE NIHILUM ROGATUM.***

- **Attività Elettiva:** La scelta dei magistrati seguiva principi analoghi a quelli del processo legislativo. Il magistrato che presiedeva l'assemblea proponeva i candidati e il popolo, attraverso il voto, conferiva loro l'autorità. Si trattava, in sostanza, di una *rogatio* con cui si chiedeva al popolo di approvare la nomina di specifici individui alle cariche pubbliche.
- **Attività Giudiziaria:** Il popolo agiva come corte suprema della nazione. La sua giurisdizione poteva essere esercitata in due modi principali: come tribunale di prima istanza (*iudicium populi*), quando un magistrato, riconoscendo i limiti del proprio potere coercitivo, portava un'accusa direttamente davanti all'assemblea; oppure come organo di appello, attraverso l'istituto della *provocatio ad populum*, che permetteva a un cittadino di appellarsi contro una sentenza capitale o una multa elevata emessa da un magistrato.

Per comprendere appieno il funzionamento della Repubblica, è essenziale analizzare in dettaglio queste procedure. Inizieremo dal processo di creazione delle leggi, la prima e più fondamentale manifestazione della sovranità popolare.

Il Processo Legislativo: L'*Iter Legis*

Il processo legislativo romano era caratterizzato da un formalismo rigoroso, essenziale per garantire la validità e la legittimità di ogni legge. La sovranità del popolo non era un potere arbitrario, ma un'autorità esercitata attraverso un insieme di procedure precise, codificate per prevenire abusi, assicurare la trasparenza e garantire che la volontà popolare fosse espressa correttamente. Ogni passaggio, dalla proposta iniziale alla votazione finale, era un anello indispensabile di una catena giuridica che trasformava una proposta magistratuale in una norma vincolante per tutta la comunità.

2.1 La Proposta e la Pubblicazione (*Promulgatio*)

Il primo atto formale dell'*iter legis* era la *promulgatio*, una pubblicazione ufficiale con cui il magistrato proponente rendeva pubblico il suo progetto. Questo editto specificava il giorno in cui si sarebbe tenuta l'assemblea per la votazione e descriveva l'oggetto della deliberazione.

Il contenuto della promulgazione variava a seconda della natura dell'atto:

- Per una **proposta di legge**, doveva essere pubblicato il testo integrale della *rogatio*.
- Per le **elezioni**, venivano indicate le cariche da ricoprire e, in epoca tarda, probabilmente anche la lista dei candidati.
- Per i **procedimenti giudiziari**, si specificavano il nome dell'accusato, il capo d'imputazione e la pena proposta.

Un elemento cruciale della *promulgatio* era il rispetto di un intervallo di tempo obbligatorio tra la pubblicazione e il giorno della votazione. La legge richiedeva che trascorressero almeno **tre *nundinae*** (un periodo corrispondente a 24 giorni) prima che il popolo potesse votare. Questa regola, nata per garantire che i cittadini avessero tempo sufficiente per conoscere e discutere la proposta, si applicava a tutte le deliberazioni popolari: leggi, elezioni e processi.

Per prevenire alterazioni fraudolente del testo dopo la sua pubblicazione, la ***lex Licinia Junia*** del 62 a.C. introdusse l'obbligo di depositare una copia della proposta nell'*aerarium* (il tesoro di Stato), garantendone così l'integrità e la pubblica consultabilità.

2.2 La Riunione Pubblica (*Contio*)

Il giorno fissato per la votazione, prima che l'assemblea formale (*comitia*) avesse inizio, si teneva una *contio*, una riunione

pubblica informale convocata e presieduta dal magistrato. Questa fase era dedicata agli atti preliminari e all'illustrazione finale della proposta.

Gli atti che precedevano la discussione erano:

1. **L'Auspicazione (*Auspicatio*):** Per le assemblee del *Populus* (*comitia centuriata* e *tributa*), il magistrato doveva trarre gli auspici prima dell'alba. Se i segni divini fossero stati sfavorevoli, la riunione sarebbe stata annullata e rinviata. Questa procedura non era invece richiesta per le assemblee della sola *Plebs* (*concilium plebis*).
2. **La Convocazione:** Le modalità di convocazione variavano. Per i *comitia tributa* era sufficiente il bando di un araldo. Per i *comitia centuriata*, che avevano un carattere militare, la procedura era più complessa e solenne: includeva l'innalzamento di una bandiera rossa sul Gianicolo (a simboleggiare che la città era protetta) e il suono del corno militare.

Una volta radunato il popolo, il magistrato leggeva ad alta voce il testo della *rogatio*, recitava una preghiera solenne e teneva un discorso per illustrare le ragioni e i benefici della proposta. La *contio* era il momento dedicato alla discussione pubblica, sebbene questa fosse limitata: solo il magistrato proponente e altre figure da

lui invitate potevano prendere la parola per sostenere o contestare il progetto di legge.

2.3 La Votazione (*Rogatio*)

La votazione era il momento culminante del processo, in cui il popolo esercitava direttamente il proprio potere sovrano. Terminata la *contio*, il magistrato scioglieva l'assemblea informale e dava inizio ai *comitia* per il voto.

La sequenza della votazione si articolava nei seguenti passaggi:

1. **Formazione dei Gruppi di Voto:** Il magistrato pronunciava la formula "*Si vobis videtur, discedite, quirites*" ("Se vi aggrada, o Quiriti, separatevi"). A questo comando, i cittadini con diritto di voto si dividevano nelle rispettive unità di voto (curie, centurie o tribù) e prendevano posto all'interno di recinti appositamente costruiti, chiamati *consaepta* o *ovile*.
2. **Espressione del Voto:** Nel corso della storia repubblicana si sono succeduti due metodi di votazione.

Metodo di Votazione	***Descrizione***

1. **Conteggio dei Voti (*Diribitio*):** Le tavolette venivano depositate in un'urna (*cista*) posta all'uscita di ogni recinto di voto. Il conteggio era affidato a scrutatori specializzati, i *diribitores*, che operavano sotto la supervisione di custodi (*custodes*) per garantire la correttezza delle operazioni.
2. **Annuncio del Risultato (*Renuntiatio*):** L'esito della votazione non era determinato dalla maggioranza dei singoli voti, ma dalla **maggioranza dei gruppi di voto** (curie, centurie o tribù). Una volta che un'opzione raggiungeva la maggioranza assoluta dei gruppi (ad esempio, 18 tribù su 35), la proclamazione dei risultati veniva interrotta e il magistrato annunciava formalmente l'approvazione o la reiezione della legge.

2.4 Sanzione, Validità e Abrogazione delle Leggi

Una volta approvata, la legge acquisiva una struttura formale composta da tre parti: la *praescriptio* (che conteneva i dettagli formali della sua approvazione, come il nome del magistrato e la data), il testo vero e proprio e la *sanctio*. Quest'ultima parte definiva le conseguenze della violazione della legge, permettendo di classificarla in diverse categorie:

- ***Lex perfecta:*** Una legge "perfetta" dichiarava nullo qualsiasi atto compiuto in sua violazione e imponeva una sanzione al trasgressore.
- ***Lex minus quam perfecta:*** Una legge "meno che perfetta" imponeva una sanzione, ma l'atto contrario alla legge rimaneva valido.
- ***Lex imperfecta:*** Una legge "imperfetta" non prevedeva alcuna sanzione per la sua violazione.

Le leggi potevano essere modificate o annullate solo da una nuova deliberazione popolare. Esistevano termini tecnici specifici per descrivere le diverse forme di abrogazione:

- ***Abrogatur:*** La legge viene abrogata nella sua totalità.
- ***Derogatur:*** Viene abrogata solo una parte della legge.
- ***Subrogatur:*** Si aggiungono nuove disposizioni alla legge esistente.
- ***Obrogatur:*** Si modifica una parte della legge esistente.

Una legge poteva essere considerata invalida *ab origine* per vizi procedurali, come il mancato rispetto degli auspici o l'intercessione di un tribuno della plebe. Poteva anche essere nulla per violazione di norme costituzionali fondamentali, come il mancato rispetto dell'intervallo per la *promulgatio* o la presentazione di leggi *per saturam* (che univano materie eterogenee in un'unica proposta), un divieto ribadito dalla *lex Caecilia Didia* del 98 a.C. Oltre a queste

cause formali, una legge poteva essere considerata invalida se violava i principi supremi dello *jus*, come richiamato dalla clausola di salvaguardia.

Dalla creazione delle norme passiamo ora all'altra grande funzione sovrana del popolo: l'amministrazione della giustizia.

Il Processo Giudiziario davanti al Popolo: Lo *Iudicium Populi*

Lo *iudicium populi* rappresentava la massima espressione della funzione giurisdizionale del popolo romano. La sua attivazione dipendeva in modo cruciale dall'atteggiamento del magistrato verso la propria autorità. Un processo davanti al popolo si verificava quando un magistrato **riconosceva i limiti del suo potere** coercitivo e portava un'accusa direttamente davanti a un'assemblea. L'istituto della *provocatio ad populum*, invece, si rendeva necessario quando un magistrato **si rifiutava di riconoscere tali limiti** e un cittadino si appellava contro una sua decisione coercitiva.

3.1 Principi di Competenza Giudiziaria

La competenza a giudicare un caso non era arbitraria, ma era determinata da due principi fondamentali che legavano la natura del reato, l'assemblea e il magistrato accusatore.

1. **Competenza per Materia:** La regola generale, stabilita fin dalle origini della Repubblica, prevedeva una netta distinzione basata sulla gravità della pena. I **casi capitali**, che potevano comportare la pena di morte o la perdita della cittadinanza, erano di competenza esclusiva dei ***comitia centuriata***. Le **sanzioni pecuniarie** che superavano il limite massimo della multa che un magistrato poteva infliggere autonomamente (*multa suprema*) erano invece di competenza dei ***comitia tributa***.
2. **Competenza per Magistrato:** Un magistrato poteva portare un'accusa solo davanti all'assemblea che era legalmente autorizzato a convocare. Questa regola creava una corrispondenza diretta tra magistratura e assemblea:
    - I **consoli** e i **pretori** potevano adire sia i *comitia centuriata* sia i *comitia tributa*.
    - Gli **edili curuli**, in quanto magistrati *populi*, si rivolgevano ai *comitia tributa*.
    - I **tribuni** e gli **edili plebei**, magistrati della plebe, portavano le loro accuse davanti al ***concilium plebis***.

3.2 La Procedura Giudiziaria Ordinaria

Quando un magistrato agiva riconoscendo i limiti della propria giurisdizione e portava direttamente il caso al popolo, la procedura seguiva un iter ben definito:

1. **L'Inchiesta Preliminare (*Anquisitio*):** Questa fase consisteva in tre udienze pubbliche e informali (*contiones*), tenute in giorni non consecutivi. Durante queste riunioni, il magistrato agiva come pubblico ministero, presentava le accuse, raccoglieva prove e ascoltava le parti.
2. **La Proposta di Pena (*Rogatio*):** Al termine della terza *contio*, il magistrato formalizzava l'accusa in una *rogatio* giudiziaria. In questa proposta, specificava il reato e la pena richiesta. La pena finale poteva essere diversa da quella ipotizzata all'inizio del processo, poiché l'inchiesta poteva aver portato a una valutazione diversa della gravità del fatto.
3. **La Promulgazione:** Come per le leggi, anche la *rogatio* giudiziaria doveva essere pubblicata ufficialmente e rispettare l'intervallo minimo di tre *nundinae* prima della votazione.
4. **Il Dibattimento Finale e il Voto:** Il giorno della votazione, il magistrato teneva un'ultima *contio* in cui pronunciava il suo discorso finale, noto come ***quarta accusatio***. Subito dopo, si procedeva alla votazione nei *comitia*. Il popolo poteva solo accettare o respingere in

blocco la proposta del magistrato (accusa e pena), senza alcuna possibilità di modifica.

3.3 La Procedura d'Appello (*Provocatio*)

La procedura di *provocatio* si differenziava da quella ordinaria perché nasceva da un conflitto tra cittadino e magistrato. Si attivava quando un cittadino, colpito da una sentenza coercitiva (come l'arresto o una condanna capitale), si appellava al popolo contro la decisione di un magistrato che si rifiutava di riconoscere i limiti del suo *imperium*.

In questo scenario, vi erano due fasi investigative distinte:

1. La ***quaestio*** iniziale, condotta dal magistrato in base alla propria autorità.
2. La successiva ***anquisitio*** davanti al popolo, che si svolgeva dopo l'appello e seguiva le stesse regole del processo ordinario.

3.4 Annullamento delle Sentenze e Poteri Correlati

Il popolo sovrano aveva il potere di annullare le proprie sentenze. Tecnicamente, questo atto non era una revisione giudiziaria, ma l'**abrogazione di una precedente legge**. La logica era impeccabile: poiché la condanna originale era stata emessa attraverso una *lex* o un *plebiscitum*, la sua revoca richiedeva un atto legislativo analogo. Non era nemmeno necessario che la stessa

assemblea che aveva emesso la condanna la revocasse. Ad esempio, Metello fu esiliato da una legge consolare votata nei *comitia centuriata* ma richiamato da una *rogatio* tribunizia, mentre Cicerone, bandito da un plebiscito, fu richiamato da una legge consolare.

Questo potere si estese anche all'annullamento delle decisioni delle commissioni giudiziarie speciali (*quaestiones*), specialmente durante i conflitti politici della tarda Repubblica.

È importante distinguere l'annullamento delle sentenze da altri poteri simili:

- **Remissione della Proscrizione (*Outlawry*):** La revoca di una dichiarazione di *hostis publicus* (nemico pubblico) emessa dal Senato non poteva essere decisa dal Senato stesso, ma richiedeva una *lex* o un *plebiscitum* approvato dal popolo.
- **Amnistia:** L'amnistia per atti criminali non ancora giudicati era una prerogativa esclusiva del **Senato**, non del popolo. Questa garantiva l'immunità da futuri processi.

La comprensione di queste complesse procedure richiede una conoscenza specifica delle diverse assemblee popolari, poiché ognuna aveva una propria identità, struttura e sfera di competenza.

Le Assemblee del Popolo: Struttura e Funzioni

Sebbene il "popolo romano" fosse concettualmente un'entità unica, il suo potere sovrano si manifestava attraverso diverse forme assembleari. Ciascuna assemblea — i *comitia curiata*, *centuriata*, *tributa* e il *concilium plebis* — era caratterizzata da una composizione, regole di convocazione e funzioni specifiche. Analizzare la struttura di ogni organo è fondamentale per comprendere come le procedure legislative e giudiziarie venissero concretamente attuate.

4.1 I *Comitia Curiata*

Nel periodo della media e tarda Repubblica, questa era l'assemblea più antica di Roma, ormai ridotta a un ruolo quasi puramente formale. La sua funzione costituzionale principale era l'approvazione della ***lex curiata de imperio***. Sebbene i magistrati superiori venissero eletti dai *comitia centuriata*, questa legge era necessaria per conferire loro la piena legittimità e la facoltà di esercitare alcune funzioni cruciali del loro *imperium*, come il comando militare o la convocazione di altre assemblee.

Altre funzioni residue, svolte nei cosiddetti *comitia calata* sotto la presidenza del *pontifex maximus*, includevano l'inaugurazione di alcuni sacerdoti (come il *rex sacrorum* e i *flamines*) e la ratifica di atti di diritto privato e familiare, come le adozioni. In epoca tarda, a causa della sua scarsa rilevanza pratica, l'assemblea era spesso

rappresentata simbolicamente da **trenta littori**, uno per ogni antica curia.

4.2 I *Comitia Centuriata*

Questa assemblea conservò sempre il suo originario carattere militare. Proprio per questo motivo, doveva riunirsi obbligatoriamente al di fuori del *pomerium*, il confine sacro della città, solitamente nel Campo Marzio. Era presieduta dai magistrati dotati di *imperium* (consoli e pretori).

Le sue competenze erano le più importanti e solenni dello Stato:

- **Elezione dei magistrati superiori**: consoli, pretori e censori.
- **Giurisdizione suprema nei casi capitali**, ovvero i processi che potevano concludersi con la pena di morte.
- **Dichiarazione di guerra**.

La sua struttura, originariamente basata sul censo e fortemente sbilanciata a favore delle classi più ricche, subì una riforma significativa (probabilmente dopo il 241 a.C.) che la riorganizzò su base territoriale **tribale**. Sebbene la centuria rimanesse l'unità di voto, questa modifica distribuì le classi di censo tra le 35 tribù, riducendo la schiacciante preponderanza della prima classe e dei cavalieri. Nonostante ciò, un residuo dell'influenza aristocratica persisteva: la votazione iniziava con la *centuria praerogativa*, la cui

scelta a sorte avveniva esclusivamente tra le settanta centurie della prima classe, orientando così l'esito del voto fin dall'inizio.

4.3 I *Comitia Tributa*

I *comitia tributa* erano l'assemblea del *Populus* (patrizi e plebei) organizzata per tribù. Durante la media e tarda Repubblica, divenne l'organo legislativo più agile e frequentemente utilizzato per l'approvazione delle leggi (*leges*). Era presieduta da magistrati patrizi, come i consoli o i pretori.

Le sue funzioni principali includevano:

- **Elezione dei magistrati minori**: edili curuli, questori e altre cariche inferiori.
- **Giurisdizione su reati punibili con sanzioni pecuniarie** che superavano i limiti della coercizione magistratuale.

4.4 Il *Concilium Plebis*

Questa assemblea era, di fatto, l'organo sovrano dello Stato nella tarda Repubblica, i cui decreti (*plebiscita*) avevano valore di legge per tutto il popolo. Si differenziava dai *comitia tributa* per due aspetti fondamentali:

1. Poteva essere convocato e presieduto **solo da magistrati plebei** (tribuni ed edili della plebe).
2. La sua composizione **escludeva i patrizi**.

Le sue competenze erano vastissime:

- **Emanazione di *plebiscita***, che costituivano la maggior parte della legislazione romana.
- **Elezione dei magistrati della plebe**: tribuni ed edili plebei.
- **Esercizio della giurisdizione** sulle multe proposte dai tribuni. Sebbene secondo la rigida lettera delle Dodici Tavole tale giurisdizione dovesse limitarsi alle sanzioni pecuniarie, nella pratica il suo potere si espanse fino a includere una giurisdizione capitale di fatto. Poteva, ad esempio, emettere un decreto di *aquae et ignis interdictio* (esilio), dimostrando come la realtà politica avesse superato gli arcaici limiti formali della legge.

Le riforme di Silla (88 a.C.) limitarono temporaneamente i suoi poteri, subordinando le sue proposte all'approvazione del Senato, ma queste restrizioni furono abolite nel 70 a.C., restituendo al *concilium plebis* la sua piena sovranità legislativa.

Senato Romano

La costituzione della tarda Repubblica romana era un mosaico caotico, frutto di tentativi disordinati di arginare rivoluzioni interne e di riadattare poteri ormai obsoleti. In uno Stato dove tre diverse assemblee popolari potevano emanare leggi vincolanti e venti magistrature con autorità sovrapposte e conflittuali potevano ciascuna sollecitare la volontà sovrana del popolo, mancava un'organizzazione capace di garantire un ordine stabile e coerente alla vita civica.

Questa frammentazione istituzionale creò un bisogno critico di un "potere centrale" che potesse guidare il popolo, controllare i magistrati e, soprattutto, prevenire i conflitti tra autorità rivali. Questo saggio si propone di analizzare i fattori istituzionali, procedurali e politici che permisero al Senato di colmare questo vuoto, evolvendo da semplice organo consultivo a fulcro *de facto* del potere politico e amministrativo dello Stato romano, basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite dal testo di origine.

Fondamenta del Potere Senatorio

La straordinaria ascesa del Senato non fu un evento accidentale, ma il risultato di una solida base istituzionale costruita nel tempo. La sua composizione interna, il prestigio dei suoi membri e la sua stabilità strutturale ne costituirono le fondamenta indispensabili. Fu il possesso di tre qualifiche chiave a renderlo l'organo ideale per esercitare un'autorità centrale: la **permanenza** della carica, l'**esperienza** accumulata dai suoi membri e la **libertà di deliberazione**, che seppe conquistarsi e difendere.

1.1. La Trasformazione della *Lectio Senatus*: Verso l'Indipendenza

Un passaggio cruciale nell'affermazione dell'indipendenza del Senato fu la riforma della procedura di selezione dei suoi membri, la *lectio senatus*. In origine, questo potere era nelle mani dei consoli, che tendevano a nominare i propri "amici intimi", rendendo il Senato un corpo di consiglieri potenzialmente sottomesso alla volontà del magistrato in carica. La svolta avvenne quando, al più tardi nel 312 a.C., la *lectio senatus* fu trasferita ai censori, i quali furono vincolati a criteri più oggettivi, basati sull'aver ricoperto magistrature curuli o sull'aver reso importanti servizi allo Stato. Questa riforma ebbe un impatto profondo: garantì maggiore autonomia dal potere esecutivo, accrebbe il prestigio

dell'assemblea, trasformandola da un consiglio di nominati a un corpo di ex-magistrati di comprovata esperienza, e favorì una forte coesione interna basata sulla difesa degli interessi collettivi dell'ordine senatorio.

1.2. Il Senato come Apice del *Cursus Honorum*

Con la riforma della *lectio senatus*, la carica di senatore a vita divenne l'obiettivo finale e più prestigioso della carriera politica romana (*cursus honorum*). Le magistrature annuali, seppur dotate di poteri nominalmente vasti, divennero semplici trampolini di lancio per accedere al seggio permanente nel "gruppo dei Trecento". Questa dinamica subordinò le ambizioni dei singoli magistrati agli interessi superiori dell'ordine senatorio. Un magistrato sapeva che la sua carriera futura dipendeva dal favore dei suoi pari e che, una volta terminato il suo anno di mandato, sarebbe tornato membro del Senato. Come osserva Cicerone, i magistrati divennero "quasi ministros gravissimi consilii" (servitori di un consiglio autorevolissimo). Questo asservimento fu anche psicologico: l'influenza deprimente che il contatto con decine di uomini di mezza età ed esperti esercitava sui giovani magistrati li assorbiva in un "ristretto cerchio di idee", imponendo una conformità ideologica che soffocava l'originalità e rafforzava l'autorità del corpo.

1.3. Un Corpo Elitario ma Connesso con il Popolo

Sebbene il Senato rappresentasse un'oligarchia, la sua composizione non era completamente avulsa dalla volontà popolare. Il principio elettivo che regolava l'accesso alle magistrature, e di conseguenza al Senato, creava un legame costante con l'elettorato. Ogni aspirante senatore, per progredire da una carica all'altra fino al consolato, doveva periodicamente sottoporsi al suffragio del popolo. Era quindi necessario rispettare le sensibilità della "grande bestia addomesticata" (*the great tame beast*), promuovendo misure popolari, ottenendo successi militari o, nel peggiore dei casi, ricorrendo a elargizioni private e spettacoli grandiosi. Questo meccanismo costringeva un corpo altrimenti chiuso a tenere conto delle pressioni politiche esterne e a mantenere un alto livello di competenza tra i suoi membri.

La solida base istituzionale, fondata su prestigio, esperienza e un legame pragmatico con il popolo, fornì al Senato l'autorevolezza necessaria per plasmare a proprio favore le procedure politiche della Repubblica.

Conquista della Prassi Politica: Procedure e Iniziativa

Pur rimanendo formalmente un organo consultivo, il Senato seppe sfruttare e manipolare le procedure di convocazione e dibattito per imporre il proprio controllo sull'agenda politica. L'abilità di guidare la discussione e influenzare le decisioni dei magistrati fu lo strumento attraverso cui la sua autorevolezza si tradusse in potere effettivo, trasformando il consiglio in un vero e proprio organo di governo.

2.1. La Forza nella Frammentazione del Potere Magistratuale

Paradossalmente, l'aumento del numero di magistrati con il diritto di convocare il Senato (*ius agendi cum patribus*) non indebolì, ma rafforzò l'indipendenza del corpo senatorio. Se in origine solo i due consoli potevano presiederlo, col tempo questo diritto fu esteso anche ai pretori e persino ai tribuni della plebe, portando a circa venti il numero di potenziali presidenti. Questa frammentazione del potere esecutivo impedì a un singolo magistrato di "mettere a tacere" il Senato. Se un console si fosse rifiutato di portare una questione all'attenzione dell'assemblea, un altro magistrato, magari di diverso orientamento politico, avrebbe

potuto farlo, garantendo così al Senato la possibilità di esprimere il proprio giudizio su quasi ogni argomento.

2.2. L'Iniziativa Senatoria attraverso le Regole del Dibattito

Il dibattito senatoriale seguiva regole precise che, tuttavia, offrivano ampi margini di manovra ai suoi membri più abili e prestigiosi.

- **La Gerarchia delle Opinioni:** La discussione procedeva in modo gerarchico. Il magistrato presidente poneva la questione (*quid censes?*) partendo dalle figure più autorevoli, come il *princeps senatus* o i *consulares* (ex-consoli), per poi scendere gradualmente di rango fino ai *pedarii* (senatori di rango inferiore).
- **L'Aggiramento dell'Ordine del Giorno:** I senatori potevano aggirare l'ordine del giorno attraverso la pratica dell'*egredi relationem*, ovvero "uscire dall'argomento". Un senatore, chiamato a esprimere la propria opinione, poteva tenere un lungo discorso su un tema a lui caro per poi concludere con un'adesione formale alla mozione. L'esempio più celebre è quello di Catone, che concludeva ogni suo intervento, a prescindere dall'argomento, con la frase "*Carthago delenda est*", imponendo così la questione all'attenzione costante del Senato.

- **L'Influenza del Prestigio Individuale:** In circostanze eccezionali, anche un senatore di rango inferiore poteva influenzare il dibattito. Durante la discussione sulla sorte dei catilinari, Catone, pur essendo solo tribuno designato e quindi un *pedarius*, prevalse sugli ex-consoli. La sua influenza non derivò da un argomento nuovo, ma dalla sua capacità di esprimere l'opinione già maggioritaria con "parole più brillanti e numerose" (*verbis luculentioribus et pluribus*), dimostrando il potere dell'articolazione e della leadership.

2.3. L'Efficienza Decisionale: Dalla Discussione al *Senatus Consultum*

Il processo decisionale del Senato era sorprendentemente rapido. La votazione formale (*discessio*), durante la quale i senatori si spostavano fisicamente nell'aula, era spesso una pura formalità, poiché il consenso della maggioranza emergeva già durante il dibattito. La forza politica del Senato era tale che persino un veto non ne annullava completamente la volontà. Un decreto senatoriale (*senatus consultum*) colpito dal veto di un magistrato si trasformava in una *auctoritas*: pur perdendo la sua forza legale immediata, manteneva un peso politico e morale sufficiente a vincolare i magistrati più rispettosi della tradizione.

Grazie a questa consolidata autorità istituzionale e a un abile controllo delle procedure, il Senato fu in grado di assorbire progressivamente le funzioni

chiave dello Stato, estendendo la sua influenza su ogni aspetto della vita pubblica.

Assorbimento dei Poteri dello Stato

Forte della sua autorevolezza, il Senato estese progressivamente le sue competenze, colmando il vuoto lasciato dall'incapacità dei magistrati e del popolo di gestire la crescente complessità dello Stato. Assorbì poteri che formalmente non gli appartenevano o ne creò di nuovi, spaziando dalla legislazione alla politica estera, dalle finanze alla religione, trasformandosi nel vero motore della Repubblica.

3.1. Il Controllo sulla Legislazione e sui Magistrati

Il frammentato processo legislativo repubblicano creò un vuoto di supervisione che solo il Senato poteva riempire, esercitando un controllo quasi totale sui magistrati e sulle leggi.

- **Autorità Probuleutica:** Per consuetudine, nessun magistrato poteva presentare una proposta di legge importante al popolo senza aver ottenuto il parere favorevole del Senato, che poteva così filtrare e modellare l'intera produzione legislativa.

- **Dispensa e Annullamento delle Leggi:** Il Senato usurpò al popolo il potere di dispensare singoli individui dall'applicazione di una legge. Dopo che questa pratica fu contestata, si raggiunse un compromesso che richiedeva un quorum di almeno 200 membri per la validità di tali atti. Inoltre, si arrogò la facoltà di dichiarare nulle le leggi approvate in violazione delle forme procedurali, come nel caso delle leggi di Livio Druso, annullate perché contravvenivano alla *lex Caecilia Didia*, che proibiva di raggruppare proposte eterogenee in un'unica *rogatio*.
- **Sospensione dei Magistrati:** Verso la fine della Repubblica, il Senato rivendicò il potere di sospendere i magistrati, come avvenne per il pretore Cesare e il tribuno Metello Nepote, accusati di aver promosso leggi in modo turbolento.

3.2. La Gestione delle Emergenze e l'Ordine Pubblico

L'abbandono della dittatura come strumento costituzionale di emergenza lasciò un vuoto esecutivo che il Senato colmò con strumenti controversi e di dubbia legalità.

- **Commissioni Straordinarie:** Di fronte a "epidemie di crimini" come i Baccanali, il Senato dirigeva i magistrati a istituire commissioni straordinarie che operavano con poteri eccezionali, instaurando una forma di legge marziale. Tale

giurisdizione sommaria era tecnicamente legale se applicata alle donne (prive del diritto di appello), ma costituiva un "omicidio giudiziario" se usata contro cittadini maschi.

- **Il *Senatus Consultum Ultimum*:** Il "decreto finale del Senato" era una dichiarazione di stato di emergenza che autorizzava una "cricca di magistrati amici" a usare la coercizione sommaria contro cittadini dichiarati *hostes*. Con questo atto, "il Senato si dichiarò autore di una rivoluzione", arrogandosi un potere *de facto* che si scontrava direttamente con la sovranità *de jure* del popolo sulla vita dei cittadini. La sua legalità fu negata dalla *lex Sempronia* di Gaio Gracco, e la difesa di Cicerone – secondo cui i nemici dello Stato non sono cittadini – fu un "cavillo" che la legge era stata concepita proprio per prevenire.

3.3. Il Dominio sulla Politica Estera e Provinciale

La continuità e l'esperienza del Senato lo resero l'unico organo in grado di gestire con coerenza la complessa politica estera e l'amministrazione di un impero in espansione.

- **Relazioni Diplomatiche:** Deteneva il monopolio sulla politica estera, conducendo negoziati e ratificando trattati. Le procedure riflettevano questo potere: gli inviati di stati amici venivano ricevuti all'interno della città, quelli di stati nemici al di fuori delle mura. Nella tarda Repubblica, il mese

di febbraio fu specificamente designato per l'audizione delle legazioni straniere.

- **Amministrazione Provinciale:** Assegnava le province ai magistrati, definiva l'organizzazione dei nuovi territori tramite una *lex provinciae* redatta sotto la sua supervisione, e controllava l'operato dei governatori.

3.4. Il Potere della Borsa: La Leva Finanziaria

La crescente complessità delle finanze statali, ingestibile dai questori annuali, creò un vuoto che solo l'organo permanente del Senato poteva colmare, assicurandosi il controllo assoluto del tesoro.

1. **Gestione del Patrimonio Pubblico:** Controllava le terre pubbliche (*ager publicus*) e accettava donazioni ed eredità.
2. **Controllo sui Bilanci:** Dirigeva e revisionava i contratti stipulati dai censori.
3. **Autorizzazione delle Spese:** Ogni singola spesa pubblica, dai budget provinciali (*de provinciis ornandis*) ai fondi militari, doveva essere autorizzata dal Senato.

Un evento cruciale consolidò questo potere: la fine della tassazione diretta (*tributum*) sui cittadini nel 167 a.C. privò il popolo della sua principale leva di controllo, "il potere della borsa", cedendo di fatto al Senato la sovranità finanziaria.

3.5. L'Influenza sulla Sfera Religiosa

Anche nella sfera religiosa, il Senato agì come braccio esecutivo, colmando il vuoto tra le deliberazioni sacerdotali e l'azione politica. Non si limitò a un ruolo amministrativo, ma usò la religione come strumento strategico. Dirigeva le espiazioni per i prodigi, autorizzava la consultazione dei Libri Sibillini per fini politici, approvava nuovi culti e, soprattutto, poteva decretare festività straordinarie (*feriae*) con il preciso scopo di cancellare i "giorni comiziali" (*dies comitiales*) e ostruire così l'approvazione di leggi popolari sgradite.

L'assorbimento sistematico di queste funzioni trasformò il Senato da consiglio in governo, un potere di fatto la cui legittimità poggiava non sulla legge, ma sulla sua ineguagliabile capacità di guidare lo Stato.

In definitiva, l'ascesa del Senato a potere sovrano della Repubblica non derivò da una base legale formale (*de jure*), ma si consolidò attraverso la consuetudine, l'autorevolezza dei suoi membri e la sua capacità di riempire il vuoto di potere lasciato dalla debolezza strutturale degli altri organi repubblicani. In un sistema politico frammentato, il Senato si impose come l'unica istituzione dotata di permanenza ed esperienza, trasformando il

suo ruolo consultivo in una vera e propria funzione di governo *de facto*.

Il governo senatoriale può essere definito come un'oligarchia che, pur avendo assicurato a Roma una guida efficace per secoli, si rivelò infine incapace di gestire le profonde tensioni politiche e sociali che emersero nell'ultimo secolo della Repubblica. Il suo potere, nato per dare stabilità a un sistema caotico, divenne uno strumento per la difesa strenua dei privilegi del proprio ceto, rendendolo sordo alle nuove istanze e aprendo la strada a quei conflitti civili che ne avrebbero decretato la crisi e, con essa, la fine dell'ordinamento repubblicano.

Italia sotto Roma

A differenza del mondo greco, unito da un vago sentimento pan-ellenico che diede vita a una "legge delle nazioni" quasi impalpabile, l'antica Italia era un mosaico di popoli organizzati in leghe e federazioni più strette e definite. In questo contesto di raggruppamenti isolati, emerse Roma: una potenza di frontiera che si impose come baluardo dei popoli italici contro Etruschi e Galli.

La sua ascesa, tuttavia, non fu solo il risultato di una supremazia militare. Roma riuscì a unificare la penisola attraverso un processo graduale e complesso, basato su un innovativo sistema di relazioni politiche e giuridiche.

1. La Prima Fase dell'Espansione: Roma e la Lega Latina

La relazione tra Roma e i suoi vicini più prossimi, i popoli Latini, costituisce il modello della sua prima politica espansionistica, caratterizzata da un approccio federale che sarebbe poi stato radicalmente superato.

• **1.1. L'Alleanza Paritaria (493 a.C.)** Il trattato attribuito a Spurio Cassio stabilì le fondamenta di un'alleanza tra Roma e la Lega Latina che, almeno sulla carta, si configurava come un accordo tra pari. I suoi termini fondamentali erano:

- **Pace perpetua** tra le parti contraenti.
- **Mutuo supporto militare** in caso di attacco da parte di nemici esterni.
- **Comando supremo** dell'esercito federale da tenersi a turno tra Roma e la Lega.
- **Equa divisione del bottino** di guerra.
- **Concessione di diritti privati reciproci**, tra cui spiccavano il commercium (il diritto di possedere e commerciare beni secondo le leggi dell'altra comunità) e il conubium (il diritto di contrarre matrimoni legalmente riconosciuti).

• **1.2. Da Alleata a Potenza Egemonica** Con il tempo, quella che era nata come un'alleanza paritaria si trasformò in un protettorato dominato da Roma. Un passo strategico fondamentale fu l'inclusione della lega ernica nella confederazione. Questa mossa non solo estese l'alleanza oltre i suoi confini etnici, ma creò una compatta catena di fortezze contro i nemici comuni, come Equi e Volsci, consolidando l'egemonia romana sulla regione.

Questo delicato equilibrio, tuttavia, era destinato a rompersi, portando a un conflitto che avrebbe segnato una svolta decisiva nella politica romana verso i popoli italici.

2. La Svolta del 338 a.C.: La Fine della Lega e la Nuova Strategia Romana

La vittoria nella Guerra Latina permise a Roma di abbandonare definitivamente il modello federale per inaugurare una politica di controllo diretto e differenziato, basata sul principio del *divide et impera*.

- **2.1. Lo Scontro Inevitabile** La tensione latente esplose quando i Latini, sentendosi ormai subordinati a Roma, avanzarono una richiesta radicale: la creazione di un vero governo federale. Proposero che uno dei due consoli fosse latino e che metà del Senato romano fosse scelto dal Lazio. Roma, determinata a non cedere la propria autonomia decisionale e il proprio potere come stato conquistatore, oppose un rifiuto categorico. Quel "No!" fu, secondo le fonti, uno dei momenti cruciali nella storia d'Italia e del mondo, perché sancì la fine dell'idea di una federazione paritaria e l'inizio di un dominio centralizzato.

- **2.2. "Divide et Impera": La Nuova Organizzazione dell'Italia** Dopo la vittoria militare, Roma applicò una strategia politica lungimirante. Invece di annettere semplicemente i territori, smantellò la struttura esistente. La Lega Latina fu formalmente dissolta e le sue assemblee federali (concilia) abolite. Per isolare le singole comunità, Roma tolse loro i diritti reciproci di commercio e matrimonio (commercium e conubium) che le avevano legate tra loro per secoli. Da quel momento, ogni città latina dovette negoziare il proprio status direttamente e separatamente con Roma, che divenne l'unico centro politico e giuridico della regione. Questo permise a Roma di creare un mosaico di status diversi, legando ciascuna comunità a sé ma impedendo ogni futura coalizione.

Roma aveva così creato un sistema in cui era l'unico centro politico e giuridico, gettando le basi per una complessa gerarchia di diritti e doveri che avrebbe governato l'Italia per secoli.

3. Gli Strumenti del Dominio: Il Complesso Sistema di Cittadinanza e Alleanze

Per gestire i popoli sottomessi e alleati, Roma sviluppò un sofisticato sistema giuridico che classificava le popolazioni italiche in base al loro rapporto con la città egemone.

- **3.1. La Distinzione Fondamentale: Cives e Socii** La popolazione dell'Italia romana era suddivisa in due grandi classi giuridiche:
    - **Cives**: I cittadini romani, che potevano godere di pieni diritti politici (civitas optimo iure) o solo di diritti privati (civitas sine suffragio).
    - **Socii**: Gli alleati, membri di comunità formalmente indipendenti legate a Roma da un trattato.
- **3.2. La Categoria dei Cives (Cittadini)** La cittadinanza romana veniva concessa con diversi gradi di privilegi, come illustrato nella tabella seguente.

Status Giuridico	***Descrizione e Diritti Chiave***	***Esempi***
Cives Romani (Pieni diritti)	Concessa tramite l'incorporazione diretta di intere comunità o la fondazione di colonie romane (coloniae civium Romanorum). In accordo con il principio che un Romano poteva essere cittadino solo di Roma, queste comunità non erano veri stati e **non possedevano una reale autonomia politica**. La loro giustizia era amministrata da prefetti (praefecti juri dicundo) inviati da Roma.	Aricia, Lanuvium, colonie marittime.

Cives sine suffragio (Senza diritto di voto)	I suoi membri, i municipes — un termine che significa "colui che assume i doveri" (*munera*) — avevano obblighi militari e fiscali come i cittadini romani e godevano di diritti privati (commercium, conubium), ma non potevano votare né essere eletti. Questo status fu applicato in due modi distinti: alcune città, come Capua, lo ricevettero come privilegio (honoris causa) e mantennero piena autonomia locale con i propri magistrati e leggi; altre, come Anagnia, lo subirono come punizione, venendo private della loro autonomia e governate da prefetti romani.	Capua, Cumae (autonome); Anagnia (degradata).

• **3.3. La Categoria dei Socii (Alleati)** I socii costituivano la maggior parte della popolazione italica. Il loro status era definito da un trattato (foedus) con Roma, che poteva essere di due tipi: un foedus aequum (trattato tra pari) o un foedus iniquum (trattato ineguale), che conteneva una clausola di sovranità che obbligava l'alleato a "rispettare la maestà del popolo romano". Le loro caratteristiche principali erano:

- **Stati Autonomi:** Erano comunità formalmente indipendenti che mantenevano le proprie leggi, i propri magistrati e le proprie finanze.
- **Obbligo Militare:** Il loro dovere principale era fornire a Roma contingenti di truppe ausiliarie (auxilia) o navi, secondo una quota stabilita (formula).

- **Nessun Tributo Diretto:** A differenza dei popoli delle province, non pagavano un'imposta diretta a Roma.
- **Il "Nome Latino" (Nomen Latinum):** All'interno dei socii, i Latini costituivano una categoria privilegiata. Latinitas era uno status giuridico, non solo etnico, tanto che veniva spesso accettato da cittadini romani che partecipavano alla fondazione di colonie latine. Il loro vantaggio più significativo era la possibilità, per chi ricopriva una magistratura nella propria città, di **ottenere automaticamente la piena cittadinanza romana** al termine del mandato. Tuttavia, questo status si evolse nel tempo: le ultime dodici colonie latine, fondate dopo il 268 a.C., ricevettero probabilmente diritti più limitati, come il commercium ma non il conubium.

Questo sistema, sebbene efficace per secoli, generò crescenti tensioni, poiché i doveri imposti agli alleati non erano più bilanciati da adeguati diritti, portando inevitabilmente a un conflitto aperto.

4. Le Fratture del Sistema: Le Cause della Guerra Sociale

Con il passare del tempo, l'equilibrio tra Roma e i suoi alleati si incrinò. La richiesta della cittadinanza romana divenne sempre più

pressante, alimentata da un profondo malcontento che la classe dirigente romana si rifiutò a lungo di riconoscere.

- **4.1. I Motivi del Malcontento** Le ragioni che spinsero gli alleati a desiderare la cittadinanza erano concrete e urgenti:

  1. **Sproporzione degli Oneri Militari:** Gli alleati fornivano a Roma un numero di soldati spesso doppio rispetto a quello dei cittadini, subendo le perdite maggiori nelle guerre ma ricevendo una quota minore dei benefici della vittoria, come la distribuzione delle terre conquistate.
  2. **Abusi di Potere:** A partire da un episodio del 173 a.C., in cui un console impose requisizioni personali alla città di Preneste, gli abusi dei magistrati romani nei confronti degli alleati divennero sempre più frequenti e arbitrari, senza che questi ultimi avessero strumenti legali per difendersi.
  3. **Vantaggi della Cittadinanza:** Essere *civis Romanus* significava godere di una protezione legale contro pene capitali o corporali e, allo stesso tempo, avere accesso a maggiori opportunità economiche, grazie alla sicurezza garantita al commercio e alla proprietà terriera in tutto il dominio romano.

- **4.2. I Tentativi di Riforma Falliti** Il problema dell'estensione della cittadinanza divenne un tema centrale nella politica romana. Le proposte di legge avanzate da figure come **Gaio Gracco** (121 a.C.) e, soprattutto, **Livio Druso** (91 a.C.) dimostrano la crescente consapevolezza della crisi. Il fallimento della proposta di Druso, che prevedeva una concessione generalizzata della cittadinanza, fu la scintilla che fece scoppiare la rivolta.

Il rifiuto di Roma di integrare politicamente i popoli che avevano contribuito in modo determinante alla sua grandezza rese la guerra inevitabile.

5. L'Epilogo: La Guerra Sociale e l'Unificazione Finale dell'Italia (91-89 a.C.)

La Guerra Sociale (dal latino *socii*, alleati) fu un conflitto sanguinoso che costrinse Roma a fare con la forza ciò che si era rifiutata di fare con la politica, completando l'unificazione giuridica della penisola.

- **5.1. La Ribellione e la Confederazione Italica** Gli alleati ribelli dimostrarono una notevole capacità organizzativa. Diedero vita a una vera e propria confederazione, con una capitale federale a Corfinio (ribattezzata **Italica**) e una struttura di governo modellata

su quella romana: due consoli, **dodici pretori** e un senato di 500 membri. Il loro obiettivo non era distruggere Roma, ma diventarne parte a pieno titolo o creare un'alternativa politica.

- **5.2. La Concessione della Cittadinanza** Roma comprese che la vittoria non poteva essere solo militare. Per spezzare il fronte nemico, ricorse a tempestive concessioni politiche, emanando due leggi fondamentali:
    - **Lex Julia (90 a.C.):** Offrì la cittadinanza romana a tutte le comunità alleate che non si erano ribellate o che avessero immediatamente deposto le armi.
    - **Lex Plautia Papiria (89 a.C.):** Estese l'offerta ai cittadini e ai residenti domiciliati (incolae) delle città alleate, anche quelle ancora in guerra, a condizione che facessero una dichiarazione formale (professio) davanti al pretore urbano entro 60 giorni.

Queste leggi, erodendo il consenso alla base della rivolta, si rivelarono decisive quanto le vittorie militari e posero fine al conflitto.

La guerra era vinta, e con essa si completava finalmente il lungo processo di unificazione politica, aprendo però nuove e complesse sfide per il futuro dello Stato romano.

La Nascita dell'Italia Romana

L'unificazione dell'Italia sotto Roma non fu un semplice atto di conquista, ma il risultato di un lungo e complesso processo di evoluzione politica e giuridica.

Dalla federazione paritaria con i Latini al sofisticato sistema di alleanze differenziate, Roma seppe adattare i suoi strumenti di governo per gestire una realtà sempre più ampia.

La Guerra Sociale, pur essendo un conflitto devastante, rappresentò il culmine di questo percorso: costrinse Roma a superare la sua mentalità di città-stato e a trasformarsi nella capitale di una nazione politicamente unificata.

Con la concessione della cittadinanza a tutti i popoli della penisola, nasceva l'Italia romana, un'entità coesa che avrebbe costituito la base per la sua successiva e straordinaria espansione imperiale. Tuttavia, questa trasformazione aprì immediatamente nuove sfide.

La prima fu la tempesta politica su come integrare i nuovi cittadini nel sistema di voto, con un'iniziale iscrizione in sole otto tribù per diluirne il potere, poi estesa a tutte le trentacinque.

La seconda fu l'immensa sfida amministrativa di creare un sistema municipale uniforme, un processo graduale che portò a

una divisione della competenza giudiziaria tra i magistrati locali e il pretore di Roma, i cui principi furono poi codificati in leggi come la Lex Rubria.

Governo delle Province

La creazione e l'amministrazione delle province rappresentarono una sfida organizzativa fondamentale per Roma, costringendola a sviluppare strutture amministrative, sistemi fiscali e funzioni giurisdizionali al di fuori del contesto italico. L'analisi che segue esplorerà la complessa architettura di questo sistema, esaminando la coesistenza, spesso problematica, tra il principio di autonomia municipale e l'esercizio di un potere militare quasi assoluto.

1. La Genesi e l'Espansione del Dominio Provinciale

Comprendere le origini del sistema provinciale è un passo strategico essenziale per decifrarne la logica interna. Le motivazioni che guidarono l'espansione di Roma, che fossero strategiche, militari o economiche, plasmarono in modo indelebile la natura del suo governo imperiale, determinando un approccio spesso più reattivo che programmatico.

La nascita della prima provincia, la Sicilia, al termine della Prima Guerra Punica, segnò un punto di svolta. Roma, considerando insicuro includere le nuove dipendenze transmarine nella confederazione militare italica, scelse di sostituire l'obbligo del servizio militare con il pagamento di un tributo. Per gestire questi nuovi territori, istituì il primo dipartimento amministrativo esterno permanente, la *provincia*. Questa politica di annessione fu replicata rapidamente in Occidente, in particolare in Spagna, dove le esigenze militari imponevano un controllo diretto per prevenire minacce esterne.

Al contrario, il Senato mostrò una notevole esitazione nell'adottare una politica simile in Oriente. Nonostante ripetute vittorie militari avessero posto la Grecia e la Macedonia ai suoi piedi, Roma preferì inizialmente la via del protettorato, rifiutando l'annessione diretta. Fu solo dopo aver sperimentato i costi e i pericoli di tale approccio che, nel 146 a.C., la Macedonia fu infine costituita come provincia. L'espansione proseguì in Asia, con l'accettazione in eredità del regno di Pergamo, e fu consolidata dall'organizzazione dell'Oriente operata da Pompeo tra il 65 e il 63 a.C. al termine delle guerre mitridatiche. Contemporaneamente, l'espansione in Occidente culminò con la conquista della Gallia.

Alla fine della Repubblica, il numero delle province romane era così salito a quindici.[1]

La progressiva costruzione di questo mosaico di territori rese necessaria la definizione di una struttura giuridica e amministrativa interna, che ne regolasse il complesso e disomogeneo funzionamento.

2. La Struttura Giuridica e Amministrativa delle Province

Lungi dall'essere un territorio monolitico, una provincia romana era un'entità complessa, un aggregato di stati (*civitates*) dotati di status giuridici differenti. Questa sezione analizza la gerarchia legale che definiva i diritti e i doveri delle comunità provinciali, un sistema che rifletteva la pragmatica capacità di Roma di integrare realtà politiche preesistenti nel proprio dominio.

La Provincia come Aggregato di *Civitates*

Il concetto fondamentale su cui si basava l'organizzazione provinciale era quello di un insieme di stati. A seconda del livello di urbanizzazione, queste *civitates* potevano essere città-stato, come nel mondo greco o fenicio, oppure cantoni o tribù, come in Gallia

1 Le quindici province alla fine della Repubblica erano: Sicilia, Sardinia, Spagna Citeriore e Ulteriore, Illyricum, Macedonia e Achaea (separate da Cesare), Africa, Asia, Gallia Narbonensis, Gallia Cisalpina, Bithynia, Cyrene con Creta, Cilicia e Syria.

e Spagna. La loro definizione numerica era un aspetto cruciale dell'organizzazione: si contavano 68 unioni comunali in Sicilia, 44 in Asia (una suddivisione attribuita a Silla) e 64 nella Gallia Transalpina (una ripartizione che potrebbe risalire ad Augusto).

La Gerarchia dell'Autonomia: Città Libere, Federate e Soggette

All'interno di questo aggregato, alcune comunità godevano di uno status privilegiato che le poneva, dal punto di vista giuridico, al di fuori della provincia vera e propria.

- **Le città *liberae et foederatae*** basavano la loro autonomia su un trattato giurato (*foedus*), considerato perpetuo, che le legava a Roma come alleate formali.
- **Le città meramente *liberae*** godevano di un'autonomia concessa tramite una carta (*lex data*), che poteva però essere revocata unilateralmente da Roma.

Entrambe le categorie condividevano diritti significativi, tra cui il pieno controllo delle proprie finanze, l'esenzione dal tributo sulla terra (*tributum soli*) e, soprattutto, la facoltà di utilizzare le proprie leggi e i propri tribunali. Formalmente, queste città erano al di fuori della giurisdizione del governatore, il quale poteva entrarvi solo come ospite. Una categoria a parte era costituita dai *reges socii* (re alleati), il cui rapporto con Roma era di natura personale e doveva essere rinnovato con ogni successore al trono.

La *Lex Provinciae* e le Città Tributarie

La maggior parte delle comunità provinciali rientrava nella categoria degli stati soggetti o *stipendiariae*, il cui tratto distintivo era il pagamento di un'imposta. I loro diritti non erano garantiti da trattati individuali, ma da una carta collettiva nota come ***lex provinciae***. Redatta dal generale conquistatore con l'assistenza di una commissione di dieci senatori (*decem legati*), questa legge fondamentale definiva l'onere del tributo, le norme sulla giurisdizione e l'organizzazione dei distretti giudiziari. Esempi noti sono la *lex Rupilia* per la Sicilia, la *lex Aemilia* per la Macedonia e la *lex Pompeia* per la Bitinia.

Nonostante le garanzie offerte dalla *lex provinciae*, gran parte dell'autonomia delle città soggette era di natura permissiva, dipendendo dalla volontà del governatore. Tuttavia, la mancanza di un apparato burocratico romano era tale che anche il governatore meno illuminato era **praticamente costretto** a delegare le minute funzioni amministrative, concedendo di fatto un ampio autogoverno per risparmiarsi incombenze.

L'aspetto più concreto e spesso più oneroso del dominio romano era, tuttavia, il sistema di tassazione, che merita un'analisi approfondita.

3. Il Sistema Fiscale: Teoria, Pratica e Sfruttamento

Il sistema fiscale costituiva il cuore economico del governo provinciale. Le diverse modalità di imposizione e riscossione non solo finanziavano l'amministrazione e l'esercito romano, ma creavano anche un terreno fertile per abusi e sfruttamento, specialmente dove l'intermediazione privata si inseriva tra lo Stato e i contribuenti.

Principi e Modalità di Tassazione

In origine, la teoria alla base della tassazione provinciale era quella di un'indennità di guerra, come testimonia il termine *stipendium* ("paga per l'esercito"). L'obiettivo era coprire i costi dell'occupazione militare e dell'amministrazione. Questo principio poteva tradursi in un onere equo: è emblematico il caso della Macedonia, a cui fu imposto un tributo pari alla metà di quanto versava in precedenza ai propri re.

I due principali sistemi di tassazione erano:

- **Il Tributo Diretto (*Stipendium*)**: Era un'imposta fissa che poteva essere basata sulla terra (*tributum soli*) o sul patrimonio personale (*tributum capitis*). La riscossione era generalmente affidata alle stesse comunità, che versavano l'importo dovuto direttamente al questore del governatore. Questo sistema era prevalente nelle province occidentali.

- **La Decima (*Decuma*)**: Questo sistema, basato sul pagamento di una quota variabile (solitamente un decimo) del prodotto agricolo, fu ereditato da Roma in province come la Sicilia, la Sardegna e l'Asia. Dalla pratica della decima derivò la teoria giuridica secondo cui la terra provinciale non era di piena proprietà dei suoi detentori, ma semplicemente "posseduta", essendo le province considerate *quasi quaedam praedia populi Romani* (una sorta di tenute del popolo romano). Questa concezione fu probabilmente rafforzata dalla decisione di Gaio Gracco di associare la riscossione delle tasse asiatiche ai censori a Roma.

Il Ruolo dei Publicani e il Sistema degli Appalti

Mentre lo *stipendium* era per lo più gestito localmente, la riscossione della *decuma* avveniva tramite appalto a compagnie private di esattori, i *publicani*. L'impatto di questo sistema variava enormemente a seconda delle modalità.

- In **Sicilia**, secondo la *lex Hieronica*, l'appalto delle decime avveniva localmente, permettendo la competizione tra compagnie locali e limitando il rischio di un monopolio predatorio.
- In **Asia**, una legge di Gaio Gracco (*lex Sempronia*) stabilì che l'appalto delle decime dell'intera provincia dovesse

avvenire a Roma. Questa centralizzazione ebbe conseguenze disastrose, creando una **perniciosa connessione** tra capitalismo e amministrazione che trasformò il governo delle dipendenze asiatiche in quello che è stato definito **lo scenario più tetro del dominio romano**. Questo sistema, fonte di immensi abusi, fu infine abolito da Giulio Cesare nel 48 a.C.

Altre Imposte e Requisizioni

Oltre ai tributi principali, le entrate provinciali includevano i dazi portuali e di frontiera (*portoria*), anch'essi appaltati a compagnie private. A ciò si aggiungevano le requisizioni di grano per il mantenimento del governatore e del suo staff (*frumentum in cellam*) o per le necessità dello Stato (*frumentum emptum*), che, in teoria, dovevano essere pagate a un prezzo equo.

Questo complesso sistema fiscale era gestito e supervisionato da una figura centrale, il cui potere determinava il destino della provincia: il governatore.

4. Il Governatore: Potere Assoluto e Struttura di Comando

Al di là delle complesse strutture legali e fiscali, il governo provinciale era, nella pratica, incarnato dalla figura del governatore. Il suo potere, derivante dall'*imperium* militare, era vasto e quasi

privo di contrappesi diretti sul campo. Questa sezione esamina le basi di tale potere, la composizione del suo staff e l'ampiezza delle sue funzioni.

Nomina, Durata e Staff del Governatore

Il governo delle province era affidato a pro-magistrati, ovvero ex-consoli ed ex-pretori. Una legge di Gaio Gracco, mirata a limitare il patronato del Senato, stabilì che le province consolari dovessero essere assegnate prima dell'elezione dei magistrati. Poiché la pro-magistratura non era ancora concepita come un ufficio separato e si voleva evitare ogni interruzione dell'*imperium*, l'anno provinciale iniziava il 1° marzo dell'anno di carica del console, sebbene questi non potesse lasciare Roma prima di dicembre. Ne derivava l'anomalia giuridica per cui un governatore deteneva il comando nel proprio diritto solo per due mesi, proseguendo per i dieci successivi in attesa del successore. La durata del mandato era nominalmente annuale, ma le necessità amministrative e militari portavano spesso a estensioni. Comandi triennali, come quelli di Verre in Sicilia, Quinto Cicerone in Asia e Fonteio nella Gallia Narbonense, non erano rari.

Lo staff del governatore, pur essendo ridotto, era essenziale per l'amministrazione. La responsabilità, tuttavia, ricadeva interamente e unicamente sul governatore.

- ***Quaestor***: Era il principale subordinato, con funzioni prevalentemente finanziarie, come la ricezione dei tributi e la gestione delle spese. Agiva però sempre sotto la diretta autorità del governatore, che poteva delegargli anche compiti giurisdizionali.
- ***Legati***: Erano commissari di rango senatorio, scelti dal governatore ma formalmente approvati dal Senato. Non avevano dipartimenti specifici, ma esercitavano poteri delegati dal governatore, come il comando di una legione o la presidenza di un tribunale.
- ***Comites***: Formavano il seguito non ufficiale del governatore, composto da giovani che lo assistevano e allo stesso tempo compivano il loro apprendistato politico e amministrativo.

Le Funzioni del Governatore: Sfera Militare, Amministrativa e Giudiziaria

Il potere del governatore si esplicava in tre sfere principali: militare, amministrativa e giudiziaria. In ambito amministrativo, il suo intervento era largamente discrezionale. Un governatore poteva scegliere di fidarsi dell'autogoverno delle città o di intervenire direttamente. L'esempio di Cicerone, che durante il suo governatorato in Cilicia scoprì un sistema di corruzione decennale

da parte dei magistrati locali, testimonia sia la fiducia di principio di Roma nell'autogoverno sia i gravi rischi che questa politica comportava.

L'Esercizio della Giurisdizione

La funzione giudiziaria era uno dei compiti più sistematici e importanti del governatore in tempo di pace. L'amministrazione della giustizia era organizzata attraverso circuiti giudiziari (*conventus*), che il governatore visitava periodicamente.

Lo strumento normativo chiave era l'**editto del governatore** (*edictum*). Pur avendo una certa continuità con quello dei predecessori, ogni governatore emanava il proprio, definendo i principi che avrebbero regolato i rapporti di diritto privato tra abitanti di città diverse, le controversie con i *publicani* e le procedure processuali.

Il sistema giurisdizionale della Sicilia, descritto nel dettaglio dalle fonti, offre un quadro esemplare della complessità di questa funzione:

- **Cause tra cittadini della stessa città**: Venivano decise localmente, secondo le leggi della città.
- **Cause tra Siciliani di città diverse**: Il governatore sorteggiava un giudice (*iudex*), che poteva essere un cittadino romano.

- **Cause tra un privato e una comunità**: Il collegio giudicante era composto dal senato di una terza città, scelto dopo che ciascun litigante aveva ricusato una delle tre opzioni proposte.
- **Cause tra un cittadino romano e un Siciliano**: Il giudice apparteneva alla stessa nazionalità del convenuto.

Il potere giurisdizionale penale del governatore sui provinciali era, in teoria, illimitato, sebbene i crimini ordinari fossero generalmente lasciati ai tribunali locali. Anche nei confronti dei cittadini romani il suo potere era autocratico, poiché il diritto di appello al popolo (*provocatio*) non si applicava nelle province. Tuttavia, una forte consuetudine imponeva di rimettere i casi capitali riguardanti cittadini romani al giudizio dei tribunali di Roma.

Un potere così vasto e concentrato nelle mani di un singolo individuo rappresentava, inevitabilmente, il punto di debolezza intrinseco dell'intero sistema di governo.

5. Analisi Critica: Le Contraddizioni Intrinseche del Sistema Repubblicano

Questa sezione finale si propone di valutare criticamente i punti di forza e, soprattutto, di debolezza del modello di governo

provinciale repubblicano. L'analisi si concentra sulla fondamentale incoerenza di fondo del sistema e sui suoi difetti strutturali, che ne minarono l'efficacia e aprirono la porta a corruzione e malgoverno.

Il Conflitto Fondamentale: Imperium e Autonomia Municipale

La debolezza principale del sistema risiedeva in una "fondamentale incoerenza di idea": il tentativo di combinare la legge marziale, rappresentata dall'*imperium* illimitato del governatore, con il principio di indipendenza municipale. Se da un lato il sistema rifletteva una nobile fiducia nella capacità dei popoli di autogovernarsi, dall'altro questa fiducia era costantemente minata da quella che può essere definita una "superstizione" giuridica: l'idea che l'*imperium* dovesse rimanere indivisibile e senza limiti al di fuori di Roma. Questa contraddizione insanabile rendeva l'autonomia locale precaria e soggetta all'arbitrio del magistrato.

L'Inefficacia dei Meccanismi di Controllo

I meccanismi di controllo concepiti per limitare il potere del governatore si rivelarono in gran parte inefficaci.

- **Carte e Leggi**: Le carte delle città e le numerose leggi contro la concussione (*leges repetundarum*) avevano un impatto quasi nullo. I singoli governanti, una volta in provincia, non si sentivano vincolati dalla "coscienza collettiva" del governo centrale che aveva promulgato quelle norme.
- ***Consilium***: L'obbligo consuetudinario per il governatore di consultare un consiglio (*consilium*) prima di prendere decisioni importanti era un freno debole. Tale consiglio era di composizione **puramente romana**, formato dai cittadini romani residenti nel distretto e dal seguito del governatore, e il suo parere non era legalmente vincolante.
- **Tribunali**: I tribunali di Roma, che avrebbero dovuto processare i governatori accusati di malversazione, divennero presto preda di lotte partitiche, trasformandosi in strumenti per attaccare avversari politici piuttosto che in organi di giustizia imparziale.

I Difetti Strutturali del Governo Provinciale

Al di là delle debolezze ideologiche e procedurali, il sistema soffriva di tre gravi difetti strutturali:

1. **L'assenza di un'autorità centrale a Roma** che avesse un interesse diretto a supervisionare l'amministrazione e imporre una reale responsabilità ai governatori. Il Senato spesso mancava sia della volontà politica che degli strumenti per farlo efficacemente.
2. **La natura annuale dei comandi**, che portava a una cronica mancanza di continuità amministrativa e politica. Questa frammentarietà rendeva inevitabile il ricorso a comandi straordinari, come quello conferito a Pompeo, per affrontare crisi complesse.
3. **La mancanza di una pubblica amministrazione organizzata** (*civil service*). Un corpo di funzionari professionisti avrebbe potuto agire da freno all'autocrazia del governatore, garantendo routine, procedure standardizzate e una memoria istituzionale.

In definitiva, l'Impero Romano alla fine della Repubblica portava ancora le tracce della sua origine da un protettorato, apparendo più come un "governo meramente provvisorio" che come una struttura imperiale consolidata.

In sintesi, l'analisi del sistema di governo provinciale in età repubblicana rivela un modello profondamente ambivalente. Da un lato, esso conteneva elementi di notevole pragmatismo e

rispetto per l'autogoverno locale, consentendo alle comunità di mantenere le proprie leggi e istituzioni. Dall'altro, questo impianto era fatalmente minato dal potere incontrollato, arbitrario e quasi assoluto del governatore, il cui *imperium* prevaleva su ogni altra considerazione giuridica o politica.

Questa fondamentale contraddizione, unita alla mancanza di un'organizzazione burocratica centrale, di meccanismi di controllo efficaci e di una visione a lungo termine, esponeva le province a un malgoverno sistemico. L'abuso di potere, la corruzione e lo sfruttamento economico non furono eccezioni, ma conseguenze logiche di un'architettura istituzionale che rappresentava una delle maggiori debolezze strutturali della tarda Repubblica Romana.

Dalla Repubblica al Principato

L'ultimo secolo della Repubblica Romana rappresenta un'epoca di profonde tensioni, in cui il partito riformatore diede un nuovo sviluppo all'elastica costituzione romana, creando un organo esecutivo più forte di quanto non si fosse visto dai tempi della monarchia.

Lungi dall'essere un evento improvviso, la transizione verso il Principato fu il culmine inevitabile di un processo storico complesso. Tale transizione fu determinata dall'incapacità strutturale del governo senatoriale di gestire un impero in espansione, dalla crescente e decisiva influenza del potere militare e dalla pressione di un programma di riforme sociali che, dopo decenni di conflitti, trovò attuazione solo attraverso il governo di un singolo uomo.

1. Le Forze in Campo: Populares, Optimates e la Crisi del Governo Senatoriale

Per decifrare la caduta della Repubblica è fondamentale comprendere le fazioni in lotta e le loro rispettive ideologie. Lo scontro tra un'oligarchia consolidata, sempre più incapace di rispondere alle nuove sfide, e un movimento riformatore che cercava di porre rimedio ai gravi squilibri economici e sociali, definì il conflitto politico di questo turbolento periodo. La lotta per il potere tra queste due forze aprì la strada a nuovi attori che avrebbero alterato per sempre l'equilibrio costituzionale.

1.1. Il Partito dei Populares e il Programma di Riforme

Il partito riformatore, noto come i *Populares*, si distingueva per due caratteristiche fondamentali: una costante opposizione, talvolta razionale e talvolta cieca, al governo senatoriale e la promozione di un programma concreto di riforme volto a rimediare ai mali più evidenti della società romana. Questo programma, in gran parte ereditato dal genio politico di Gaio Gracco, si articolava su diversi punti chiave:

- **Leggi agrarie:** Proposte per la redistribuzione delle terre pubbliche.
- **Distribuzione di grano:** Misure per garantire l'approvvigionamento alimentare della plebe urbana a prezzi calmierati.

- **Colonie oltre mare:** Fondazione di nuovi insediamenti per alleviare la pressione demografica su Roma e offrire nuove opportunità ai cittadini poveri.
- **Misure per alleviare il disagio sociale:** Interventi volti a mitigare le difficoltà della plebe della capitale.
- **Proposte per rimediare al rapporto tra debitore e creditore:** Leggi per affrontare il problema dell'indebitamento, una piaga per ampi strati della popolazione.
- **Estensione della cittadinanza agli Italici:** Una proposta che, nata come cinica creazione del demagogo e profondamente invisa ai suoi stessi seguaci, fu adottata per ragioni puramente tattiche prima che la convinzione ne seguisse l'accettazione.

Questa fazione non era affatto omogenea. Al suo interno convivevano sia "Liberali" che non avevano interesse a una rottura rivoluzionaria, sia un elemento più radicale e talvolta sovversivo, rappresentato da figure come Catilina, Celio Rufo e Dolabella, che incarnavano le aspirazioni di un movimento democratico più estremista.

1.2. La Reazione degli Optimates e il Fallimento del Compromesso

La fazione senatoriale, o degli *Optimates*, si oppose tenacemente a questo programma. Dopo una vittoria iniziale contro i Gracchi, la loro pretesa di essere l'unica forma di governo adatta a un impero fu duramente messa in discussione dalla loro stessa cattiva gestione. La guerra giugurtina, in particolare, fu percepita come la prova lampante che i meriti dell'amministrazione senatoriale dell'impero erano un'illusione.

All'interno dell'ordine senatorio, i tentativi di riforma furono deboli e destinati al fallimento. Persino una mente acuta come quella di Cicerone non riuscì a elaborare un programma di riforme strutturali. La sua idea di una *concordia ordinum* non era altro che un tentativo di puntellare la costituzione esistente attraverso un'alleanza delle classi possidenti ("leali"), piuttosto che una vera risposta ai problemi dello Stato. La tragedia di Cicerone fu quella di aver concepito un fine nobile – un governo "italiano" più che "romano" – proponendo però un mezzo inadeguato, poiché, come i suoi contemporanei, non concepì mai un meccanismo pratico attraverso cui l'Italia potesse ottenere una reale rappresentanza a Roma.

L'equilibrio di potere tra queste due fazioni, in perenne conflitto, fu infine rotto dall'intervento di due nuovi e decisivi fattori: l'esercito e la classe degli *Equites*.

2. I Catalizzatori del Cambiamento: Militarismo e il Ruolo Decisivo degli Equites

L'incapacità delle istituzioni politiche tradizionali di risolvere le crisi sistemiche della tarda Repubblica portò all'emergere di nuovi centri di potere, esterni alla dialettica tradizionale tra Senato e assemblee popolari. L'esercito, trasformato in una forza professionale legata al proprio comandante, e la potente classe capitalista degli *Equites* divennero gli arbitri finali del destino di Roma, capaci di determinare l'ascesa o la caduta di qualsiasi fazione politica.

2.1. L'Associazione tra Militarismo e Democrazia

La guerra giugurtina segnò un punto di svolta cruciale. Dimostrò che il partito riformatore, per realizzare il proprio programma contro l'opposizione del Senato, doveva necessariamente associarsi al potere militare. Da quel momento, si venne a creare una "perpetua associazione di militarismo con

democrazia", una dinamica il cui unico esito possibile era una monarchia basata sul potere delle legioni. I tribuni, i comizi e le assemblee rimanevano i sovrani nominali, ma le loro armi — ormai troppo potenti per chi le brandiva — erano l'*imperator*, l'esercito e l'accampamento.

2.2. Gli Equites: L'Arbitro degli Interessi Economici

Gli *Equites*, una "classe medio-alta di capitalisti", costituivano un corpo sociale omogeneo con interessi molto precisi e poca inclinazione per gli ideali politici astratti. Le loro motivazioni erano guidate principalmente dalla ricerca di un governo forte, capace di proteggere i loro vasti interessi commerciali nelle province e di garantire la stabilità economica a Roma. Più che il saccheggio, desideravano un'amministrazione efficiente e sicura. Questa pragmaticità li rese un fattore politico estremamente volatile ma sempre decisivo. Il loro appoggio o la loro disaffezione determinavano le sorti delle lotte politiche.

Il loro ruolo di arbitri è evidente in una serie di eventi cruciali:

- **Sostegno a Mario:** Aiutarono i democratici a portare Mario al potere per risolvere la crisi militare.
- **Abbandono di Saturnino:** Quando il loro alleato divenne troppo rivoluzionario, costrinsero Mario ad abbandonare il suo collega.

- **Rovina di Druso:** Fecero fallire i piani di riforma del giovane tribuno, che minacciavano i loro privilegi.
- **Ostilità a Silla e Catilina:** La loro opposizione si rivelò fatale sia per il progetto di restaurazione aristocratica di Silla sia per il movimento radicale di Catilina.
- **Ascesa di Pompeo e Cesare:** I loro istinti commerciali li portarono a sostenere l'ascesa di Pompeo e, nella crisi del 60 a.C., ad abbandonare il Senato per appoggiare la causa di Cesare.

Vi è un elemento tragico nella spietata strage di cavalieri che inaugura la monarchia augustea; nessuna classe, infatti, aveva contribuito maggiormente alla sua esistenza e a nessun'altra essa si rivelò un beneficio più grande.

3. L'Esito della Rivoluzione: Successo Sociale e Fallimento Istituzionale Repubblicano

La lunga crisi della Repubblica ebbe un duplice e quasi paradossale risultato. Da un lato, il programma di riforme sociali promosso per un secolo dai *Populares* giunse a una completa e sostanziale attuazione. Dall'altro, divenne evidente l'incapacità di trovare una soluzione alla crisi di governo che rimanesse all'interno delle ormai logore istituzioni repubblicane, aprendo la strada all'unica alternativa rimasta: il potere personale.

3.1. La Piena Attuazione del Programma dei Populares

Quasi ogni punto del programma riformatore fu realizzato, con le dovute modifiche, prima da Cesare e poi in modo sistematico dal Principato. Questo successo dimostra come le istanze dei *Populares* rispondessero a esigenze reali e non più procrastinabili per la società romana.

Obiettivo dei Populares	*Realizzazione sotto Cesare e il Principato*
Questione agraria	Risolta attraverso la colonizzazione transmarina, che fornì terre a cittadini poveri e veterani.
Estensione della cittadinanza	Completata da Cesare (concessione ai Transpadani) e Augusto (incorporazione del territorio in Italia), con liberale concessione di diritti latini alle province.
Leggi sul debito	Riformate con le giuste leggi sul fallimento introdotte da Cesare e Augusto.
Leges frumentariae	Modificate e trasformate in un autentico sistema di assistenza pubblica per i poveri.
Riconoscimento degli *Equites*	Divennero un ordine ufficialmente riconosciuto e una componente fondamentale della nuova macchina amministrativa del Principato.

3.2. L'Impossibilità di Alternative Repubblicane

Sebbene debolmente prefigurate, le soluzioni alternative alla monarchia erano destinate al fallimento. La prima era quella di un

Senato riformato, non semplicemente "puntellato" come aveva fatto Silla, ma reso veramente rappresentativo dell'intera Italia. Questa idea, cara a Cicerone, non si concretizzò mai perché nessuno, a eccezione di Augusto in una fase successiva, prese seriamente in considerazione la possibilità di far eleggere i magistrati (e quindi i futuri senatori) direttamente dalle città municipali, superando il monopolio dei comizi di Roma.

Nemmeno la creazione di un'assemblea rappresentativa di tutta l'Italia fu mai realizzata. La mentalità politica greco-italiana, pur avendo familiarità con l'idea di rappresentanza delle città (come in una lega federale), non aveva sviluppato il concetto di rappresentanza degli individui attraverso distretti elettorali, che è alla base dei moderni sistemi parlamentari. Il fallimento di queste alternative istituzionali rese inevitabile l'affermazione del governo personale, prima nella forma radicale e autocratica di Cesare, e poi in quella costituzionalmente più ambigua e sofisticata di Augusto.

4. La Soluzione Autocratica: Dalla Dittatura di Cesare al Principato di Augusto

Questa fase finale rappresenta il culmine dell'intero processo di trasformazione, in cui la teoria e la pratica del potere personale si evolsero da un'autocrazia senza compromessi a un nuovo ordine

costituzionale. L'esperienza di Cesare fornì il modello, mentre la prudenza di Augusto ne garantì la stabilità, gettando le basi dell'Impero Romano.

4.1. Cesare: La Monarchia senza Compromessi

L'evoluzione del potere di Cesare mostra una chiara traiettoria verso la monarchia assoluta. Le sue prime dittature, nel 49 e 48 a.C., e persino quella decennale del 46 a.C., potevano essere interpretate come misure di emergenza. Tuttavia, con la dittatura perpetua del 44 a.C., ogni ambiguità venne meno. Si trattava, in sostanza se non nel nome, di una restaurazione della monarchia romana (*regnum*). Pur rifiutando il titolo di *rex*, Cesare sapeva che la monarchia originaria non era altro che un *imperium* illimitato. Il suo potere aveva un carattere palesemente militare, simboleggiato dall'uso del titolo di *Imperator* anche all'interno di Roma, a cui si aggiunse la *tribunicia potestas* a vita, che forniva un complemento "civile" e popolare al suo potere militare. I simboli esteriori della regalità — la veste trionfale, il suo ritratto sulle monete, la sua statua posta tra quelle dei re — non lasciavano dubbi sulla natura del suo potere e finirono per alienargli anche i moderati. Cesare fu tenero con tutto tranne che con il sentimento; non si curò di stimare la forza di quello che doveva considerare un mero pregiudizio, e questo fu il suo errore fatale.

4.2. Augusto: La Costruzione del Principato

Dopo l'assassinio di Cesare, la posizione di Ottaviano fu per un decennio ancora più irregolare, basata prima sul Triumvirato e poi su un potere fondato sul "consenso universale". Fu solo tra il 28 e il 27 a.C. che egli orchestrò un accordo definitivo, presentato come una "restaurazione della Repubblica". In cambio della restituzione formale del potere al Senato e al popolo, ricevette il titolo di Augusto, un *imperium* decennale su province strategiche, il comando supremo di tutte le forze armate e il mantenimento del consolato annuale. Questo primo accordo, tuttavia, presentava una debolezza: l'ingombrante presenza del principe nel consolato bloccava le legittime ambizioni della nobiltà.

La soluzione definitiva fu raggiunta nel 23 a.C., risolvendo questo problema politico e dando al Principato la sua forma finale. Rinunciando al consolato, Augusto liberò la carica per l'aristocrazia, e le basi del suo potere divennero:

1. **La *tribunicia potestas***, che fu elevata a principale simbolo della sua autorità civile a Roma e in Italia, uno strumento più flessibile e potente del consolato.
2. **L'*imperium proconsulare***, rinnovato e forse accresciuto, che divenne la base indiscussa del suo potere militare e provinciale.

Attraverso questa complessa architettura costituzionale, Augusto riuscì a consolidare un potere monarchico di fatto, mascherandolo dietro le forme e le magistrature della vecchia Repubblica.

La caduta della Repubblica non fu il prodotto di una singola causa, ma un processo lungo e complesso, guidato da forze interconnesse. Le inarrestabili pressioni sociali per le riforme, l'inadeguatezza strutturale delle istituzioni repubblicane a governare un vasto impero e la conseguente, inevitabile ascesa del potere militare come unico arbitro dei conflitti politici, condussero Roma verso un nuovo destino.

Il Principato, sorto dalle ceneri della Repubblica, rappresentò una soluzione che, pur distruggendo la libertà politica dell'aristocrazia, realizzò paradossalmente gran parte del programma sociale del partito dei *Populares*.

Stabilì un nuovo ordine fondato sulla fusione di potere militare e autorità civile nelle mani di un unico individuo, garantendo a Roma secoli di stabilità e amministrazione, ma al prezzo della sua antica costituzione.

Il Princeps

Dopo decenni di devastanti guerre civili, Roma anelava alla stabilità. Eppure, la parola "re" era un tabù, un'eco odiata di un passato tirannico che la Repubblica aveva giurato di non far rivivere mai più.

Di fronte a questo dilemma, Ottaviano, divenuto Augusto, ideò una soluzione politica tanto geniale quanto ambigua: il Principato.

La sua prima, fondamentale mossa fu la scelta di un titolo: Princeps.

Non si trattava di un termine scelto a caso. Princeps significava "capo" o "primo uomo" dello stato, un titolo che mirava a suggerire una preminenza politica tra pari, più che una semplice qualifica di "primo cittadino", in piena continuità con le istituzioni repubblicane. Questa scelta era un capolavoro di comunicazione politica, pensata per rassicurare l'aristocrazia e il popolo romano.

Il titolo Princeps si contrapponeva non per esclusione, ma per enfasi, ai termini che rivelavano la vera natura del potere.

Mentre il titolo di Imperator veniva usato e persino posto come prenome per esprimere la base militare del suo potere, era il

titolo di Princeps a essere enfatizzato nella vita civile. Il vero orrore era riservato al titolo di Dominus. Letteralmente "padrone", era il termine che più di ogni altro suscitava ripugnanza. Augusto detestava a tal punto essere chiamato in questo modo che lo proibì persino ai suoi figli e nipoti. Anni dopo, anche l'imperatore Tiberio avrebbe insistito sul fatto che egli era *dominus* solo per i suoi schiavi, non per i cittadini romani.

Mentre imperator rivelava la fonte del potere, Princeps era stato concepito per mascherarne la vera natura autocratica, presentando il nuovo sovrano come il garante delle tradizioni e delle libertà repubblicane. Ma come poteva un singolo uomo governare senza essere un re? La risposta risiede in una geniale finzione costituzionale basata su due poteri distinti.

La Geniale Finzione

Per consolidare la sua posizione senza apparire come un monarca, Augusto fondò la sua autorità su due prerogative chiave, entrambe ereditate dalla tradizione repubblicana ma reinterpretate per un nuovo scopo. La teoria costituzionale del suo potere si basava su una netta divisione di competenze, pensata per distinguere il suo ruolo civile da quello militare.

Potere	*Scopo Dichiarato*
Proconsulare Imperium	Stabilire la sua autorità militare e governativa **al di fuori di Roma e dell'Italia**. Questo potere illimitato doveva essere percepito solo dall'esercito e dai sudditi delle province.
Tribunicia Potestas	Costituire la base della sua influenza **all'interno di Roma e dell'Italia**. Con le sue tradizioni puramente civiche, questo potere lo presentava come il protettore del popolo romano.

L'obiettivo primario di questa divisione era strategico: esaltare la tribunicia potestas, un potere dal forte valore simbolico e repubblicano, serviva a nascondere il più possibile la base militare del suo dominio, ovvero l'onnipotente imperium.

In teoria, la divisione era perfetta, ma la realtà del governo a Roma avrebbe presto dimostrato che questa separazione era insostenibile.

La Realtà del Comando: L'Imperium e la Spada

La finzione di un potere puramente civile a Roma si rivelò presto impraticabile. Un governo supremo nella capitale era

inconcepibile senza imperium, l'autorità di comandare. Per aggirare il principio repubblicano che vietava di detenere l'imperium militare all'interno delle mura cittadine (il *pomerium*, il sacro confine di Roma oltre il quale un magistrato perdeva il suo potere militare), fu adottato un semplice espediente giuridico. Questo espediente fu un altro pilastro della finzione costituzionale, che permetteva di esercitare un potere assoluto mantenendo intatta la forma di un divieto repubblicano.

Attraverso una speciale esenzione, che aveva precedenti nella storia della Repubblica, all'imperatore fu concesso di conservare il pieno imperium anche a Roma. I giuristi dell'epoca furono molto attenti a non definire esplicitamente la natura di questo imperium cittadino. Questa ambiguità era funzionale:

- Un **sovrano costituzionale** poteva interpretarlo come una semplice estensione del suo potere provinciale.
- Un **despota** poteva considerarlo un'autorità illimitata, svincolata da ogni controllo.

L'espressione più chiara del carattere militare del nuovo regime non si trovava però nelle leggi, ma in un rito solenne: il **sacramentum**, il giuramento di fedeltà. Inizialmente, era un giuramento che legava personalmente i soldati al loro unico comandante. Tuttavia, con l'ascesa di Tiberio, avvenne una svolta decisiva: non solo le legioni, ma anche gli ordini civili – senatori,

cavalieri e popolo – iniziarono a prestare volontariamente questo giuramento di fedeltà.

Questo atto trasformò un patto militare in un vincolo di sottomissione universale, diventando il simbolo più eloquente della "nuova tirannia" a base militare che si era instaurata a Roma.

Eppure, nonostante il potere della spada fosse sempre presente, il Princeps governava la vita di tutti i giorni attraverso un mosaico di poteri e privilegi che imitavano le vecchie istituzioni.

Un Mosaico di Autorità

(Governare con gli Strumenti della Repubblica)

L'apice di questa finzione costituzionale risiedeva nel fatto che l'autorità del Princeps non derivava da una singola carica, ma era una "collezione casuale di poteri" che si sommavano alle due prerogative principali (proconsulare imperium e tribunicia potestas). Questo insieme di diritti, conferiti per legge, gli permetteva di agire come la figura più potente dello stato pur mantenendo una facciata repubblicana.

Ecco una sintesi dei poteri più significativi:

- **Derivati dal Proconsulare Imperium:**
    - **Comando militare:** Diritto di arruolare soldati, nominare ufficiali, conferire onorificenze militari, dichiarare guerra e firmare trattati di pace.
    - **Amministrazione:** Governo diretto delle sue province, fondazione di colonie e concessione della cittadinanza romana a singoli individui o intere comunità.
    - **Giustizia:** Esercizio della giurisdizione civile e penale, sia come tribunale di primo grado sia come corte d'appello.
- **Derivati da Diritti Straordinari (conferiti per legge):**
    - **Controllo sul Senato:**
        - Commendatio: Il diritto di "raccomandare" candidati alle magistrature, garantendone di fatto l'elezione.
        - Jus primae relationis: Il diritto di parlare per primo durante le sedute del Senato, influenzando così l'ordine del giorno e l'intero dibattito.
    - **Superiorità sulla Legge:**
        - Legibus solutus: Essere "sciolto" dall'obbligo di rispettare alcune leggi che avrebbero ostacolato il suo potere, come, ad

esempio, quella che impediva di detenere l'imperium all'interno di Roma.

Questo insieme di poteri permise al Princeps di operare all'interno della cornice repubblicana, dando vita a un singolare sistema di doppio controllo, noto come diarchia.

Conclusione: L'Eredità del Principato

Il Principato fu una soluzione politica tanto complessa quanto ambigua, nata dalla necessità di conciliare un potere centrale forte con il rispetto formale per le istituzioni della Repubblica. Fu un equilibrio delicato, spesso fittizio, tra l'autorità di un singolo uomo e le antiche strutture di governo senatoriale.

Per chi si avvicina per la prima volta a questo argomento, è fondamentale ricordare tre concetti chiave:

1. **Un Titolo Strategico**: La scelta del titolo Princeps non fu casuale, ma un preciso atto di comunicazione politica. Servì a presentare il nuovo leader come un "primo cittadino" e a evitare la temuta associazione con la monarchia assoluta, incarnata dal titolo di dominus.
2. **Un Potere Mascherato**: Il potere reale del Princeps era di natura militare (imperium), simboleggiato dal giuramento di fedeltà (sacramentum) esteso a tutta la società. Tuttavia, questo fondamento autoritario veniva accuratamente

mascherato da prerogative civili, come la tribunicia potestas, che lo legavano alla tradizione repubblicana e popolare.

3. **Un'Illusione di Continuità**: Il sistema di governo funzionava attraverso un "doppio controllo" (o **diarchia**) tra il Princeps e il Senato. Sebbene il potere dell'imperatore fosse preponderante, questa struttura manteneva l'illusione della continuità repubblicana. Fu proprio questa geniale finzione a garantire a Roma secoli di stabilità.

Accentramento del Potere

Con l'avvento del Principato, Roma intraprese una profonda trasformazione del suo rapporto con i territori dominati. Il modello tardo-repubblicano, caratterizzato da un'espansione spesso disorganica e da un governo provinciale incline alla corruzione e all'inefficienza, lasciò il posto a una logica imperiale di gestione sistematica.

L'obiettivo strategico non era più la mera conquista, ma il consolidamento, la difesa di frontiere definite e l'organizzazione di un flusso di entrate stabile e prevedibile.

Questa nuova visione pose le basi per un inevitabile e progressivo accentramento del potere nelle mani del *Princeps* e della sua nascente burocrazia, un processo che avrebbe ridisegnato il volto dell'Impero nel corso di tre secoli.

Il processo di accentramento imperiale, sebbene nato da esigenze di stabilità amministrativa e fiscale, ha gradualmente eroso l'autonomia locale, trasformando la struttura socio-economica sia dell'Italia che delle province. Questo intervento, sempre più pervasivo, non fu una rivoluzione improvvisa, ma un lento e

inesorabile mutamento che impose un nuovo modello di sudditanza, in cui le comunità locali, un tempo dotate di ampia autonomia, divennero ingranaggi di una macchina statale complessa e onerosa.

Per comprendere appieno la portata di questa trasformazione, l'analisi partirà dal caso emblematico dell'Italia, il cui status privilegiato fu progressivamente smantellato fino a renderla una provincia *de facto*.

1. L'Italia: Da Alleata Privilegiata a Provincia *de Facto*

L'analisi dell'Italia riveste un'importanza strategica fondamentale per comprendere la natura del potere imperiale. La penisola, cuore dell'Impero e formalmente non una provincia, rappresentò il primo e più significativo campo di prova per le nuove politiche di accentramento. Il suo status unico e privilegiato, fondato sull'assenza di tassazione diretta e su un'ampia autonomia municipale, fu progressivamente eroso, anticipando le dinamiche che avrebbero poi interessato l'intero territorio imperiale.

La prima mossa, apparentemente solo organizzativa, fu la divisione augustea dell'Italia in undici *regiones*. Sebbene il suo scopo immediato non sia del tutto chiaro, questa suddivisione creò una

griglia amministrativa per le attività del governo centrale. Le regioni divennero la base per il calcolo del censo, per l'organizzazione dei demani pubblici e per la riscossione di tasse come la *vicesima hereditatum* (l'imposta sulle successioni). Inizialmente, questa riforma non intaccò in modo significativo l'autonomia dei municipi, ma ne creò la struttura per un futuro controllo centralizzato.

L'erosione del potere locale si manifestò in modo più evidente attraverso un processo graduale che svuotò di significato le istituzioni municipali tradizionali. Questo processo può essere analizzato attraverso tre lenti principali:

- **Svuotamento del potere politico:** I *comitia* municipali, le assemblee popolari che eleggevano i magistrati, persero progressivamente la loro funzione. Sebbene sopravvissero in alcune aree fino al II secolo d.C., il potere decisionale si spostò verso i senati locali (*curiae*). Questi organismi, composti dalle élite cittadine, erano considerati più affidabili e si dimostrarono strumenti molto più docili per il potere centrale romano.
- **Limitazione della giurisdizione:** L'autonomia giudiziaria delle città fu sistematicamente ridotta. L'imperatore Adriano introdusse la figura di quattro *consulares*, ciascuno responsabile di un grande distretto giudiziario italiano. Marco Aurelio li sostituì con i *iuridici*,

funzionari di rango pretorio con competenza in materia civile. La crescente importanza della giurisdizione straordinaria imperiale, che si occupava di questioni amministrative come la qualificazione per il decurionato, sottrasse progressivamente competenze ai tribunali locali.

- **Perdita della giurisdizione criminale:** La capacità delle città di giudicare i crimini più gravi era già di fatto scomparsa. Entro un raggio di cento miglia da Roma, tale competenza era passata al prefetto della città (*praefectus urbi*), mentre nel resto della penisola era esercitata dal prefetto del pretorio (*praefectus praetorio*).

Il passo decisivo verso la provincializzazione dell'Italia fu tuttavia l'introduzione di due figure di funzionari imperiali: i ***curatores rei publicae*** e i ***correctores***. I *curatores*, apparsi alla fine del I secolo d.C., erano commissari straordinari di rango senatoriale o equestre, inviati dall'imperatore per risanare le finanze di municipi in difficoltà. I *correctores*, invece, furono importati dalle province nel 214 d.C. con il compito di "correggere lo stato dell'Italia" (*ad corrigendum statum Italiae*). Entrambe le figure rappresentavano un'ingerenza diretta e permanente dell'amministrazione imperiale negli affari locali, trasformando l'autonomia municipale in una mera formalità.

Questo lungo processo raggiunse il suo culmine sotto Diocleziano. Con le sue riforme, l'Italia fu formalmente soggetta a

tassazione diretta e suddivisa in distretti governati da *correctores* stabili. A quel punto, ogni differenza sostanziale tra la penisola e una qualsiasi altra provincia dell'Impero era stata eliminata. La perdita di autonomia dell'Italia non fu un evento isolato, ma il riflesso di un più ampio e sistematico processo di riorganizzazione imperiale che stava uniformando l'amministrazione in ogni angolo del mondo romano.

2. Le Province: Un Mosaico sotto Controllo Centralizzato

La politica provinciale del Principato nacque come risposta all'inefficienza e alla corruzione che avevano segnato l'età repubblicana. L'introduzione di modifiche, sebbene lievi, si rivelò decisiva nel trasformare una macchina governativa goffa in un sistema funzionante. Un'amministrazione provinciale più ordinata era strategicamente vitale per garantire la stabilità delle frontiere, un flusso costante di entrate fiscali e il mantenimento della pace. Le stesse province, come testimonia Tacito, non si opposero a questo nuovo ordine, stanche dei conflitti tra i potenti e dell'avidità dei magistrati repubblicani.

La prima grande riforma fu la divisione augustea tra **province "pubbliche" (senatoriali)** e **province "di Cesare" (imperiali)**.

Questa distinzione, apparentemente un atto di deferenza verso il Senato, era in realtà uno strumento strategico di straordinaria efficacia. L'imperatore si riservò il controllo diretto delle province più difficili, quelle situate sulle frontiere che richiedevano una costante presenza militare, lasciando al Senato le province più pacificate e antiche. In questo modo, il *Princeps* si assicurò il comando supremo dell'esercito e la gestione delle aree strategicamente più importanti.

Parallelamente, si assistette a una progressiva riduzione dei privilegi delle città formalmente autonome, le ***civitates liberae*** e ***foederatae***. Il concetto di *libertas*, un tempo garanzia di autogoverno e immunità fiscale (*immunitas*), fu svuotato del suo significato originario. In particolare dopo le riorganizzazioni operate da Pompeo in Oriente, i due concetti furono dissociati: una città poteva essere *libera* ma non più immune dalle tasse. L'esenzione divenne un privilegio politico eccezionale, il cui strumento principale era la concessione del ***jus Italicum***. Questo diritto, spesso conferito alle *coloniae*, equiparava il suolo di una città provinciale a quello italico, garantendone l'esenzione dal *tributum soli* e rendendo di fatto l'immunità un'eccezione che confermava la regola della tassazione universale. La presenza di *curatores* e *correctores* persino in queste città, con il compito di supervisionarne le finanze o l'amministrazione, è la prova più evidente di un

processo di omologazione che le rendeva non dissimili dalle altre comunità soggette.

Il pilastro del nuovo controllo centralizzato fu un sistema di tassazione più sistematico e rigoroso, basato su una valutazione accurata delle risorse dell'Impero. I suoi elementi chiave erano:

- **Il Censimento:** Augusto avviò un imponente sforzo per creare un bilancio dell'Impero (*Rationes imperii*) e per condurre censimenti provinciali sistematici. Il primo di cui abbiamo notizia fu quello condotto nelle tre Gallie nel 27 a.C., un modello poi esteso ad altre province come la Spagna e la Siria. Questi censimenti, periodicamente aggiornati, permettevano una valutazione precisa delle ricchezze e della popolazione.
- **Tipologie di Imposte:** Le principali imposte dirette erano il ***tributum soli***, un'imposta fondiaria basata sulla produttività della terra, e il ***tributum capitis***, un'imposta personale. Quest'ultima raramente era una semplice tassa pro capite; più spesso assumeva la forma di un'imposta sui beni mobili, sul reddito o sulle professioni.
- **Metodi di Riscossione:** La riscossione delle imposte dirette vide l'abolizione del sistema degli appalti su larga scala, ma ciò non significò la scomparsa dei *publicani*. Le compagnie di cavalieri continuarono a gestire la riscossione delle imposte indirette, come i dazi doganali (*portoria*), e di

altre entrate pubbliche (*publici fructus*), quali quelle derivanti da miniere e saline. Per le imposte dirette, la distinzione tra lo *stipendium* (nelle province pubbliche) e il *tributum* (in quelle imperiali) rifletteva probabilmente diversi gradi di intervento centrale: nelle province imperiali, i procuratori entravano in contatto diretto con i contribuenti, mentre in quelle senatorie le autorità locali mantenevano un ruolo maggiore, versando una somma fissa al questore.

Questo complesso apparato amministrativo e fiscale, pur garantendo ordine e stabilità, non fu privo di conseguenze. L'attenzione si sposta ora dalle strutture di governo all'impatto che questo controllo sempre più stringente ebbe sulla vita economica e sociale delle comunità locali.

3. L'Impatto Socio-Economico: Tra Assistenza e Oppressione

Le riforme amministrative imperiali non furono semplici cambiamenti burocratici, ma ebbero profonde ripercussioni sulla vita quotidiana e sulla struttura economica delle comunità. L'intervento dell'imperatore si rivelò un'arma a doppio taglio: da un lato poteva offrire sostegno e stabilità, dall'altro poteva

generare oneri fiscali e amministrativi insostenibili, che a lungo termine avrebbero minato le fondamenta stesse della prosperità imperiale.

Un caso di studio emblematico dell'intervento imperiale benevolo è l'istituzione dell'***alimentarium***. Avviato da Nerva e potenziato da Traiano, questo sistema di sostegno statale mirava a combattere la povertà e lo spopolamento, problemi che affliggevano in particolare l'Italia. Il meccanismo era ingegnoso: l'imperatore concedeva prestiti a basso interesse (dal 2,5% al 5%) a proprietari terrieri, i quali offrivano i loro terreni come garanzia. Gli interessi pagati da questi proprietari finanziavano poi un fondo destinato a fornire un sussidio mensile ai bambini, garantendo loro il sostentamento fino al raggiungimento dell'età adulta. In questo modo, si stimolava l'agricoltura e al contempo si incentivava la crescita demografica. Tuttavia, questo programma può essere letto anche come una risposta a crisi economiche che, a loro volta, giustificavano un sempre maggiore intervento dello Stato.

L'impatto più gravoso del sistema imperiale si manifestò nella trasformazione della classe dirigente municipale. L'ordine dei ***decuriones*** (o *curiales*), un tempo l'apice della società locale e un ruolo ambito, fu trasformato in una casta ereditaria legalmente vincolata a responsabilità sempre più pesanti. Divennero i collettori delle imposte per la loro comunità, ritenuti responsabili di ogni eventuale ammanco. Quello che era stato un onore si

trasformò in un fardello rovinoso, spingendo molti a tentare di fuggire da tale incarico, quasi fosse una pestilenza.

Questo fenomeno era legato al concetto di ***munera***, ovvero gli oneri pubblici che ogni cittadino era tenuto a svolgere. I giuristi romani li distinguevano in:

- ***Munera personalia***: compiti che richiedevano un servizio personale, come la supervisione dei mercati, delle strade o degli acquedotti.
- ***Munera patrimonii***: oneri che richiedevano una spesa finanziaria da parte di chi li assumeva.

Con il tempo, quasi ogni incarico divenne un *munus mixtum*, richiedendo sia tempo che denaro. Il sistema rese i cittadini, e in particolare le élite locali, gli strumenti per l'esecuzione di compiti statali, come la riscossione delle imposte e la gestione del costosissimo servizio postale imperiale (*cursus publicus*).

L'impatto finale di questo sistema fu deleterio. La pressione fiscale e gli oneri imposti alle classi produttive, in particolare ai *curiales*, contribuirono al declino dell'agricoltura e del commercio. Nel tentativo di garantire la stabilità amministrativa e le entrate fiscali, il governo imperiale finì per indebolire le fondamenta economiche dell'Impero, opprimendo proprio le classi sociali che ne avevano garantito per secoli la vitalità.

Mentre il controllo amministrativo e fiscale creava tensioni, un'altra forza, più sottile e ideologica, operava per unire l'Impero e rafforzare la lealtà verso il potere centrale.

4. Il Culto Imperiale: Un Collante Ideologico e Sociale

Accanto alle misure amministrative coercitive, il Principato sviluppò un potente strumento di integrazione e persuasione: il culto dell'imperatore. Definito un "gentile legame di unione", questo fenomeno religioso e politico fu strategicamente coltivato per creare una lealtà condivisa verso la figura del *Princeps*. Ai provinciali, l'imperatore appariva come una "potenza benevola e ordinatrice", una figura quasi divina la cui autorità garantiva pace e sicurezza in un mondo vasto e diversificato.

Il culto si manifestò principalmente in due forme, entrambe compatibili con la sensibilità religiosa dell'epoca:

1. Il culto del ***genius*** dell'imperatore vivente, ovvero della sua "personalità spirituale", una sorta di angelo custode a cui tributare onori.
2. La **divinizzazione** dell'imperatore defunto, un atto formale del Senato che elevava il precedente sovrano al rango degli dei.

Augusto gestì questa pratica con estrema cautela. Proibì il proprio culto diretto in Italia, ma incoraggiò abilmente nelle province la dedica di templi a **"Roma e Augusto"**, associando la sua persona alla maestà della città eterna. Questa formula, modesta e politicamente accorta, si diffuse rapidamente in tutto l'Impero, da Pergamo in Asia a Lugdunum (Lione) in Gallia.

L'impatto sociale del culto imperiale fu profondo e stratificato, contribuendo a rimodellare le gerarchie locali e a integrare nuove classi sociali:

- **Creazione di una Nuova Aristocrazia:** Il culto diede vita a una prestigiosa aristocrazia sacerdotale. A Roma furono istituiti i *Sodales Augustales*, un collegio di nobili dedicato al culto del divo Augusto, mentre nelle città e nelle province i ***Flamines Augustales***, scelti tra le famiglie più in vista, ricoprivano un ruolo di grande onore, che conferiva privilegi come il posto d'onore ai giochi e il diritto di partecipare alle sedute del senato locale.
- **Integrazione delle Classi Emergenti:** Di particolare importanza fu la creazione dell'***ordo Augustalium***, un ordine composto principalmente da liberti. Questi individui, spesso arricchitisi con il commercio ma esclusi per nascita dalle magistrature tradizionali, trovarono nel culto imperiale una via di affermazione sociale. Servire come *Augustalis* permetteva loro di ottenere prestigio, insegne onorifiche e

un ruolo pubblico di primo piano, compensando così la loro esclusione dalla vita politica convenzionale.

A livello politico, la funzione più significativa del culto fu la creazione dei ***concilia*** provinciali (le diete). Nati per gestire l'organizzazione del culto a livello provinciale, queste assemblee di delegati provenienti dalle varie città divennero l'unica forma di vita rappresentativa su larga scala. Le loro funzioni non si limitavano a questioni religiose: i *concilia* esprimevano gli interessi collettivi della provincia e, cosa fondamentale, potevano presentare lamentele formali contro l'operato dei governatori romani. In questo modo, agivano come una valvola di sfogo controllata, un canale attraverso cui le élite provinciali potevano far sentire la loro voce direttamente a Roma.

Il controllo imperiale si rivela così un complesso intreccio di coercizione amministrativa e persuasione ideologica, un sistema in cui la pressione fiscale e l'intervento burocratico erano bilanciati dalla creazione di una lealtà condivisa e di nuove opportunità di prestigio sociale.

In conclusione il passaggio dalla Repubblica al Principato ha avviato un inesorabile processo di accentramento che, nel corso di tre secoli, ha trasformato radicalmente il rapporto tra Roma e i suoi territori.

Le autonomie locali, un tempo il fondamento della vita civica, furono progressivamente erose, portando alla provincializzazione *de facto* dell'Italia e a una standardizzazione dell'amministrazione in tutto l'Impero. Lo sguardo dell'imperatore, inizialmente una garanzia di ordine, divenne lentamente uno strumento di controllo pervasivo.

Le conseguenze di questo processo furono ambivalenti. Da un lato, l'Impero godette di secoli di pace e di un'amministrazione più razionale ed efficiente rispetto al caos tardo-repubblicano, garantendo un benessere che era però troppo spesso privo *persino* di patriottismo locale.

Dall'altro lato, il sistema divenne sempre più rigido e oppressivo. Le élite municipali, i *decuriones*, furono trasformate da leader orgogliosi della propria comunità in funzionari riluttanti, schiacciati da un fardello di oneri e responsabilità fiscali. La vitalità politica delle città fu soffocata e l'economia gravata da un sistema di tassazione che, a lungo termine, si rivelò insostenibile.

La stabilità e l'ordine del Principato furono quindi ottenuti a un prezzo elevato. La perdita della vitalità locale e la creazione di una macchina amministrativa che considerava il suddito come esistente per l'Impero, piuttosto che l'Impero per il suddito, contribuirono, nel lungo periodo, a indebolire proprio quelle fondamenta

economiche e sociali che il sistema era stato originariamente progettato per proteggere.

La grande pace romana conteneva in sé i semi della propria futura crisi.

Indice generale

La Costituzione della Roma Primitiva....1
La Crescita della Città....3
Dalle Unità Tribali allo Stato-Città....3
L'Espansione di Roma....4
Composizione Etnica e Influenze Esterne....5
Gli Elementi della Popolazione: Patrizi, Plebei e Clienti....5
L'Origine della Distinzione....6
L'Istituzione della Clientela....6
Le Origini Diverse della Plebe....7
Mobilità Sociale e Status....8
L'Organizzazione Familiare Romana....8
La *Gens* (il Clan)....8
La *Familia* e la *Patria Potestas*....9
Limiti alla *Patria Potestas*....10
La Disposizione della Proprietà e il Testamento....11

I Cittadini e le Suddivisioni Politiche dello Stato.....12
Il *Jus Auspiciorum*.....13
Le Suddivisioni Politiche.....13
La Costituzione Monarchica.....14
Il *Rex* e l'Imperium.....14
La Successione al Trono.....14
Poteri e Funzioni del Re.....15
La Riforma Serviana: Una Trasformazione Militare e Politica..16
Scopo e Principi.....16
L'Ordinamento Centuriato.....16
Conseguenze Politiche e Caduta della Monarchia.....17
Costituzione Repubblicana Romana.....19
Dalla Monarchia alla Repubblica (509 a.C.).....21
1.1. I Magistrati Supremi: I Consoli.....21
1.2. Limiti al Potere Consolare: La *Provocatio ad Populum*.....22
1.3. Magistrature Ausiliarie: Questori e Senato.....22
1.4. La Dittatura: Una Magistratura d'Emergenza.....23

Il Conflitto degli Ordini: Dominio Patrizio e Rivendicazioni Plebee.....25

2.1. Il Monopolio Patrizio del Potere.....25

2.2. Le Cause Sociali del Conflitto.....26

La Prima Secessione e la Nascita del Tribunato (494 a.C.).....27

3.1. Creazione delle Magistrature Plebee.....27

3.2. I Poteri del Tribuno.....28

3.3. L'Assemblea della Plebe e i Plebisciti.....28

Tappe Fondamentali verso l'Uguaglianza Politica.....29

4.1. La Legge Publilia Voleronis (471 a.C.).....29

4.2. Il Decemvirato e la Legge delle XII Tavole (451-449 a.C.) 30

4.3. La Seconda Secessione e le Leggi Valerie Orazie (449 a.C.).....31

L'Apertura delle Magistrature e l'Abbattimento delle Barriere..32

5.1. Uguaglianza Sociale e Compromessi Politici.....32

5.2. Le Leggi Licinie Sestie: La Svolta (367 a.C.).....33

5.3. Il Completamento dell'Uguaglianza.....33

Il Compimento del Processo e l'Assetto Finale.....34
6.1. La *Lex Hortensia* (287 a.C.).....34
6.2. Riforme Sociali e Giuridiche Minori.....34
6.3. La Nascita della *Nobilitas*.....35
Struttura sociale Repubblicana.....37
Le Classi della Popolazione nella Repubblica Sviluppata.....38
La Cittadinanza Romana: Acquisizione e Status.....39
La Manomissione e la Condizione dei Liberti.....40
Diritti e Doveri del Cittadino (*Jura et Munera*).....42
La Perdita dello Status: *Capitis Deminutio*.....43
La Popolazione Servile e il Suo Impatto.....43
La Posizione Politica e Sociale dei Liberti.....44
Costituzione Repubblicana.....46
Una Costituzione Mista e le Sue Contraddizioni.....46
La Sovranità Popolare Limitata e l'Interregno.....46
Il Dualismo Sovrano: *Populus* e *Plebs*.....47
L'Indebolimento della Magistratura.....48

L'Ascesa del Senato....48
Magistratura Romana....49
Principi Fondamentali del Potere Magistratuale....51
Imperium e Potestas....51
Classificazione dei Poteri....52
Poteri Fondamentali Sottostanti....54
L'Esercizio del Comando Militare (Imperium Militiae)....54
Formazione dell'Esercito....55
Giurisdizione Militare....56
Onori Militari....56
Meccanismi di Controllo e Conflitto di Potere....57
L'Intervento Religioso: Gli Auspici....57
La Coercitio e la Provocatio....58
Proibizione e Intercessione (Intercessio)....60
La Sospensione delle Attività Pubbliche (Justitium)....61
4. Analisi delle Singole Magistrature....61
Magistrature Straordinarie....61

Magistrature Ordinarie Superiori....62
Magistrature Ordinarie Inferiori....64
Magistrature Minori e Altri Ufficiali....65
Requisiti e Processo Elettorale....66
Qualifiche per l'Ufficio (Jus Honorum)....66
Regole del Cursus Honorum....67
Il Processo Elettorale....67
Insegne e Onori....68
Procedure Legislative e Giudiziarie....69
Il Processo Legislativo: L'*Iter Legis*....71
2.1 La Proposta e la Pubblicazione (*Promulgatio*)....71
2.2 La Riunione Pubblica (*Contio*)....72
2.3 La Votazione (*Rogatio*)....74
2.4 Sanzione, Validità e Abrogazione delle Leggi....75
Il Processo Giudiziario davanti al Popolo: Lo *Iudicium Populi*....77
3.1 Principi di Competenza Giudiziaria....78
3.2 La Procedura Giudiziaria Ordinaria....79

3.3 La Procedura d'Appello (*Provocatio*).....80

3.4 Annullamento delle Sentenze e Poteri Correlati.....80

Le Assemblee del Popolo: Struttura e Funzioni.....82

4.1 I *Comitia Curiata*.....82

4.2 I *Comitia Centuriata*.....83

4.3 I *Comitia Tributa*.....84

4.4 Il *Concilium Plebis*.....84

Senato Romano.....86

Fondamenta del Potere Senatorio.....87

1.1. La Trasformazione della *Lectio Senatus*: Verso l'Indipendenza.....87

1.2. Il Senato come Apice del *Cursus Honorum*.....88

1.3. Un Corpo Elitario ma Connesso con il Popolo.....89

Conquista della Prassi Politica: Procedure e Iniziativa.....90

2.1. La Forza nella Frammentazione del Potere Magistratuale 90

2.2. L'Iniziativa Senatoria attraverso le Regole del Dibattito.91

2.3. L'Efficienza Decisionale: Dalla Discussione al *Senatus Consultum*.....92

Assorbimento dei Poteri dello Stato.....93

3.1. Il Controllo sulla Legislazione e sui Magistrati.....93

3.2. La Gestione delle Emergenze e l'Ordine Pubblico.....94

3.3. Il Dominio sulla Politica Estera e Provinciale.....95

3.4. Il Potere della Borsa: La Leva Finanziaria.....96

3.5. L'Influenza sulla Sfera Religiosa.....97

Italia sotto Roma.....99

1. La Prima Fase dell'Espansione: Roma e la Lega Latina.....99

2. La Svolta del 338 a.C.: La Fine della Lega e la Nuova Strategia Romana.....101

3. Gli Strumenti del Dominio: Il Complesso Sistema di Cittadinanza e Alleanze.....102

4. Le Fratture del Sistema: Le Cause della Guerra Sociale. .105

5. L'Epilogo: La Guerra Sociale e l'Unificazione Finale dell'Italia (91-89 a.C.).....107

La Nascita dell'Italia Romana.....109

Governo delle Province.....111

1. La Genesi e l'Espansione del Dominio Provinciale.....111

2. La Struttura Giuridica e Amministrativa delle Province..113

La Provincia come Aggregato di *Civitates*.....113

La Gerarchia dell'Autonomia: Città Libere, Federate e Soggette.....114

La *Lex Provinciae* e le Città Tributarie.....115

3. Il Sistema Fiscale: Teoria, Pratica e Sfruttamento.....116

Principi e Modalità di Tassazione.....116

Il Ruolo dei *Publicani* e il Sistema degli Appalti.....117

Altre Imposte e Requisizioni.....118

4. Il Governatore: Potere Assoluto e Struttura di Comando 118

Nomina, Durata e Staff del Governatore.....119

Le Funzioni del Governatore: Sfera Militare, Amministrativa e Giudiziaria.....120

L'Esercizio della Giurisdizione.....121

5. Analisi Critica: Le Contraddizioni Intrinseche del Sistema Repubblicano....122

Il Conflitto Fondamentale: *Imperium* e Autonomia Municipale....123

L'Inefficacia dei Meccanismi di Controllo....123

I Difetti Strutturali del Governo Provinciale....124

Dalla Repubblica al Principato....127

1. Le Forze in Campo: Populares, Optimates e la Crisi del Governo Senatoriale....127

1.1. Il Partito dei Populares e il Programma di Riforme....128

1.2. La Reazione degli Optimates e il Fallimento del Compromesso....130

2. I Catalizzatori del Cambiamento: Militarismo e il Ruolo Decisivo degli Equites....131

2.1. L'Associazione tra Militarismo e Democrazia....131

2.2. Gli Equites: L'Arbitro degli Interessi Economici....132

3. L'Esito della Rivoluzione: Successo Sociale e Fallimento Istituzionale Repubblicano....133

3.1. La Piena Attuazione del Programma dei Populares....134

3.2. L'Impossibilità di Alternative Repubblicane.....134

4. La Soluzione Autocratica: Dalla Dittatura di Cesare al Principato di Augusto.....135

4.1. Cesare: La Monarchia senza Compromessi.....136

4.2. Augusto: La Costruzione del Principato.....137

Il Princeps.....139

La Geniale Finzione.....140

La Realtà del Comando: L'Imperium e la Spada.....141

Un Mosaico di Autorità.....143

Conclusione: L'Eredità del Principato.....145

Accentramento del Potere.....147

1. L'Italia: Da Alleata Privilegiata a Provincia *de Facto*.....148

2. Le Province: Un Mosaico sotto Controllo Centralizzato 151

3. L'Impatto Socio-Economico: Tra Assistenza e Oppressione.....154

4. Il Culto Imperiale: Un Collante Ideologico e Sociale.....157